



Centrale Unica di Committenza dell'Acquese

Provincia di Alessandria

Comuni di Acqui Terme, Bistagno, Cassine, Castelletto d'Erro, Masone, Mele, Ponzone, Rossiglione, Strevi e Terzo
c/o Comune di Acqui Terme - Piazza Levi, 12 15011 Acqui Terme (AL)

DISCIPLINARE DI GARA

OGGETTO: COMUNE DI ACQUI TERME PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO CON DIRITTO DI PRELAZIONE DEL PROMOTORE DELLA PROGETTAZIONE REALIZZAZIONE E GESTIONE DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL COMPLESSO POLISPORTIVO COMUNALE MOMBARONE CIG 9179293038 CUP B14J22000130005

PREMESSE E INFORMAZIONI GENERALI (da leggere attentamente)

L'INTERA PROCEDURA VERRA' ESPLETATA IN MODALITA' TELEMATICA, AI SENSI DELL'ART.58 DEL D.LGS N.50/2016 e smi.

Il presente disciplinare di gara, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura selettiva indetta dalla CUC dell'Acquese in nome e per conto del Comune di Acqui Terme.

LA PRESENTE GARA NON SOGGIACE ALLE DEROGHE PREVISTE DALLA LEGGE N.120/2020 così come modificata dal D.L. N.77/2021 convertito nelle legge n.108/2021. Troverà invece applicazione l'articolato avente valenza di regola generale.

Ai fini del presente bando e disciplinare di gara si intende per Codice dei contratti pubblici oppure per Codice, il decreto legislativo 18 Aprile 2016 n.50 avente ad oggetto: "Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e fornitura" **così come integrato dal D.lgs n.56/2017 (correttivo) E MODIFICATO MEDIO TEMPORE dal D.L.32/2019 (CD.Sblocca cantieri), convertito con modificazioni nella Legge 14/06/2019 n.55.**

per **Regolamento** il DPR 5 ottobre 2010 n.207 (parte rimasta in vigore in via transitoria ai sensi degli articolo 216 e 217 del D.lgs n.50/2016);

Per gli aspetti non disciplinati, trovano applicazione le disposizioni della legge 241/1990 e s.m.i. e il Codice civile.

Le informazioni sotto riportate rispettano l'allegato XIV del D.lgs n.50/2016.

L'affidamento in oggetto è disposto con determina del Comune di Acqui Terme n. 228 dell'11/04/2022 e con successiva determina CUC dell'Acquese di approvazione atti di gara nr. 4 del 21/04/2022 ed avverrà mediante procedura aperta sotto soglia di rilevanza comunitaria e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi del combinato disposto degli artt.60 e 95 testè richiamati nei commi 4 e 5 dell'art.183 del D.lgs n.50 del 18/04/2016 e smi (Codice dei contratti pubblici) nel proseguo Codice.

La procedura ha avuto impulso in forma di finanza di progetto, proposta, ai sensi dell'art. 183 comma 15 del D.lgs n.50/2016, da parte della società Egea Produzione e teleriscaldamento srl con sede Alba – Via Vivaro 2 giusta deliberazione del Consiglio Comunale nr. 59 del 28/12/2021.

Il Comune di Acqui Terme ha con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 59 del 28/12/2021:

- approvato e dichiarato di pubblico interesse la proposta di finanza di progetto presentata dalla società Egea Produzione e teleriscaldamento srl, quale soggetto promotore, per la realizzazione e gestione di interventi di riqualificazione energetica, compresa la fornitura di energia termica, del complesso polisportivo comunale Mombarone;
- approvato i contenuti dei seguenti elaborati:
 - progetto di fattibilità;
 - bozza di convenzione;
 - piano economico-finanziario asseverato;
 - matrice dei rischi;
 - capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
 - specificazione delle caratteristiche servizio e della gestione;
 - auto-dichiarazione del possesso dei requisiti;
 - cauzione ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. 50/2016;
 - impegno a prestare ulteriore cauzione nell'importo di cui all'art. 183, comma 9, del D. Lgs. 50/2016 in caso di indizione della gara;

Con successiva deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 16/02/2022, a seguito delle integrazioni spontanee presentate dalla società Egea Produzione e teleriscaldamento srl, in data 27/01/2022, al fine di meglio dettagliare le specifiche categorie di lavori inserite all'interno del progetto e le relative modalità di soddisfacimento dei requisiti di capacità tecnico professionali necessari per la realizzazione della componente lavori, dando atto che, i termini previsti nell'art. 183 comma 15 del D.Lg. 50/2016 decorrono dalla data del 27/01/2022 si è disposto:

- di procedere alla riapprovazione complessiva della proposta di finanza di progetto, dichiarata di pubblica utilità e presentata dal promotore società Egea Produzione e teleriscaldamento srl per la realizzazione e gestione di interventi di riqualificazione energetica, compresa la fornitura di energia termica, del complesso polisportivo comunale Mombarone così come, spontaneamente integrata in data 27/01/2022 relativamente alla componente lavori;
- di approvare, nel dettaglio, i contenuti dei seguenti elaborati, che si allegano quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento:

1. Progetto di fattibilità composto da:

- a) relazione illustrativa;
 - b) T01 – schema CT;
 - c) T02 - planimetria interventi isolamenti
 - d) T03 –p lanimetria interventi infissi;
 - e) prime indicazioni PSC;
 - f) computi metrici estimativi;
2. Bozza di convenzione;
 3. Piano economico-finanziario asseverato;
 4. Specificazione delle caratteristiche servizio e della gestione;
 5. Capitolato speciale descrittivo e prestazionale corredato della suddivisione delle categorie lavori in totale sostituzione del precedente;
 6. Auto-dichiarazione del possesso dei requisiti;
 - a) Dichiarazione art. 80;
 - b) Attestazione SOA;
 7. Impegno a prestare ulteriore cauzione nell'importo di cui all'art. 183, comma 9, del D. Lgs. 50/2016 in caso di indizione della gara;
 8. Dichiarazione spese sostenute per la proposta;
 9. Cronoprogramma;
 10. Matrice dei rischi;
 11. Cauzione ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. 50/2016;
 12. Dichiarazione di avvalimento;
 13. Contratto di avvalimento;
 14. Dichiarazioni ditta ausiliaria
- a) Dichiarazione avvalimento;
 - b) Dichiarazione art. 80;
 - c) Attestazione SOA.

Il luogo di svolgimento del servizio e dei lavori è Impianto polisportivo di Mombarone Piazza Martiri delle Foibe 4 il relativo Codice NUTS è ITC18 Comune di Acqui Terme (AL)

La presente procedura si svolgerà, ove non diversamente ed espressamente previsto, attraverso l'utilizzazione della piattaforma telematica disponibile all'indirizzo internet:

<https://appalti-acquese.maggiolicloud.it/PortaleAppalti>

conforme all'art.40 e alle prescrizioni di cui all'art.58 del D.Lgs.n.50/2016 e smi e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs.n.82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale) dettagliatamente descritta nel seguito.

N.B.: per ulteriori indicazioni ed approfondimenti riguardanti il funzionamento, le condizioni di accesso ed utilizzo del Sistema, si rimanda allo specifico paragrafo del disciplinare di gara all'uopo dedicato.

La Piattaforma è normalmente accessibile 24 ore su 24. Si avvisa che l'accesso alla Piattaforma potrebbe comunque essere, rallentato, ostacolato o impedito anche durante gli orari indicati, per malfunzionamenti o problematiche tecniche.

I servizi di assistenza operatori economici sono assicurati sino a 48 ore prima dei termini per la presentazione delle offerte nei giorni e negli orari in cui il servizio di Help Desk è disponibile (da lunedì a venerdì dalle 8:30 – 13:00 e dalle 14:00 – 17:30), diversamente non può essere garantita la risoluzione dell'intervento in tempo utile.

L'Help Desk non è titolato a fornire certificazioni sulla validità o correttezza delle operazioni, su chiarimenti o aspetti concernenti le procedure o la documentazione di gara o in genere della procedura telematica. Il suddetto servizio viene svolto per il tramite degli uffici comunali i cui riferimenti telefonici sono indicati all'interno della suddetta Piattaforma nella sezione Help Desk.

SEZIONE 1 AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.

DENOMINAZIONE AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE: CENTRALE UNICA DELL'ACQUESE – CUC fra i Comuni di Acqui Terme, Bistagno, Cassine, Castelletto d'Erro, Mele, Masone, Ponzone, Rossiglione, Strevi e Terzo ai sensi e per gli effetti dell'art.37 comma 4, lettera b) del D.Lgs. 18/04/2016 N.50 e smi.

INDIRIZZO: Comune Capofila: Comune di Acqui Terme Ufficio Tecnico LL.PP. Piazza Levi 12 15011 Acqui Terme.

PUNTI DI CONTATTO: Per informazioni sugli atti di gara: Ufficio Tecnico LL.PP. Telefono 0144-770236-770231 email: ufficio tecnico@comune.acquiterme.al.it PEC: acqui.termes@cert.ruparpiemonte.it. Dott.ssa SIMONA RECAGNO Responsabile Tecnico - CUC dell'Acquese.

DENOMINAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE PER CONTO DELLA QUALE SI INDICE LA PROCEDURA: COMUNE DI ACQUI TERME (AL) C.F. e P.I.: 00430560060. Piazza Levi 12 Acqui Terme (AL).

PUNTI DI CONTATTO: Ufficio Tecnico LL.PP. Per informazioni di carattere tecnico: Arch. FEDERICA MACARIO Telefono 0144/770239 email: ufficio tecnico@comune.acquiterme.al.it; mentre per informazioni sugli aspetti gestionali Dott.ssa SIMONA RECAGNO Telefono 0144/770231 PEC: acqui.termes@cert.ruparpiemonte.it.

Il Responsabile Unico del Procedimento a sensi dell'art.31 del D.lgs n.50/2016 e smi è il Dirigente del Settore Tecnico del Comune di Acqui Terme Arch. Marco Cascone.

Il Responsabile del sub-procedimento di gara è la Dott.ssa Simona Recagno del Comune di Acqui Terme in qualità di Responsabile Ufficio Tecnico della CUC dell'Acquese.

A seguito dell'aggiudicazione, la stipulazione del contratto e la sua esecuzione in qualità di committente sarà gestita direttamente dal Comune di Acqui Terme.

Suddivisione in lotti: NO A sensi dell'art.51 del D.lgs n.50/2016 e smi. La concessione non è stata suddivisa in lotti poiché si rischia di rendere completamente inefficace ed inefficiente la gestione della concessione. Tale scelta deriva sostanzialmente dalla opportunità di ottenere economie di scala, oltre che la possibilità di gestire i servizi contemplati in un'unica infrastruttura. L'affidamento unitario, infatti, garantisce il conseguimento di migliori condizioni economiche fermo restando che la più ampia partecipazione degli operatori economici è comunque salvaguardata dalla possibilità di utilizzare tutto lo strumentario proprio del diritto degli appalti (mediante RTI, l'istituto dell'avvalimento, ecc.).

Natura del servizio: la realizzazione e la gestione di interventi di riqualificazione energetica, compresa la fornitura di energia termica, del complesso polisportivo comunale Mombarone è da considerarsi ad ogni effetto di legge esercizio di un servizio pubblico e non potrà essere per nessun motivo sospeso o abbandonato se non per cause di forza maggiore.

I lavori dovranno essere eseguiti a corpi distinti in modo da non interrompere completamente l'attività dell'impianto sportivo, la cui operatività rimarrà pertanto in parziale funzione. Questo è dovuto all'importanza che Mombarone rappresenta per la collettività, per cui una totale chiusura rappresenterebbe un danno incalcolabile. Massima attenzione pertanto andrà garantita in fase di esecuzione. Inoltre, **a seconda della stagione sportiva in cui inizieranno i lavori, sarà compito dell'Amministrazione e del Direttore di Lavori stabilire l'ordine di esecuzione degli interventi nelle diverse parti della struttura e lo stesso cronoprogramma di intervento presentato in fase di esecutivo potrà subire variazioni in corso d'opera. Inoltre, non si esclude l'interferenza con altri cantieri.**

Il luogo di svolgimento del servizio nel suo complesso è collocato nell'impianto polisportivo di Mombarone sito in Piazza Martiri delle Foibe 4; il relativo Codice NUTS è ITC18 Comune di Acqui Terme (AL) –CPV 71314200-4 e 45454000-4

Il bando di gara e relativo disciplinare sarà pubblicato con le modalità di cui all'art. 36, comma 9, 72 e 73 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi e art. 3 Decreto Mit 02/12/2016 :

- Sull'Albo pretorio del Comune di Acqui Terme;
- Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana per estratto;
- Sul sito della CUC: www.comune.acquiterme.al.it;
- per estratto su nr.1 quotidiano nazionale e n.1 quotidiano regionale.

Si precisa che :

- il capitolato speciale descrittivo prestazione di cui alla delibera del Consiglio Comunale nr. 59 del 28/12/2021, e alla successiva delibera del Consiglio Comunale n. 5 del 16/02/2022 contiene la regolamentazione contrattuale della concessione ed illustra obiettivi, oggetto e caratteristiche delle prestazioni, da intendersi minime ed inderogabili.
- in forza del principio della prevalenza funzionale e di quello della prevalenza economica, il presente appalto configura la fattispecie della concessione di servizi, ex art.164 comma 2 del Codice, in quanto la gestione e manutenzione dell'impianto è prevalente rispetto all'esecuzione dei lavori di riqualificazione energetica dell'impianto sportivo medesimo.
- con la partecipazione alla procedura l'operatore economico concorrente riconosce pienamente ed accetta tutte le modalità, indicazioni e prescrizioni previste dal bando e dal presente disciplinare di gara e relativi allegati, dall'allegato capitolato prestazionale e da tutta la documentazione relativa al servizio.
- trattandosi di contratto di partenariato pubblico privato il regolamento contrattuale prevede il trasferimento del rischio operativo in capo all'operatore economico con l'allocazione in capo a quest'ultimo, per il periodo di gestione dei servizi di cui trattasi, oltre che del rischio di costruzione (art. 3 lett. aaa del Codice), anche del rischio di disponibilità (art. 3 lett. bbb del Codice). Il rischio di domanda non risulta, invece, sussistente con riferimento alla realizzazione degli interventi di efficientamento e di fornitura del vettore termico in favore degli stabili comunali, posto che per tali prestazioni è previsto il versamento di un canone annuo da parte del Comune (la cui eventuale riduzione, per disservizi gestionali, è parte del diverso rischio di disponibilità sopra indicato). È previsto che il recupero degli investimenti effettuati e dei costi sostenuti dall'operatore economico, per eseguire il servizio, dipenda dall'effettiva utilizzabilità degli impianti e, in ogni caso, dal rispetto dei livelli di qualità definiti con i documenti di gara in coerenza con il piano economico finanziario.

La documentazione di gara comprende:

- _ Bando di gara;
- _ Disciplinare di gara;
- _ Patto di integrità del Comune di Acqui Terme
- _ Modello di istanza di partecipazione con Facsimile Offerta
- _ Modello offerta economica
- _ Modello DGUE editabile con istruzioni circolare MIT n.3 del 18/07/2016.
- _ DUVRI
- _ Progetto composto da Progetto di fattibilità; b) Bozza di convenzione; c) Piano economico-finanziario asseverato; d) Matrice dei rischi; e) Capitolato speciale descrittivo e prestazionale; f) Specificazione delle caratteristiche servizio e della gestione; g) Auto-dichiarazione del possesso dei requisiti; h) Cauzione ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. 50/2016; i) Impegno a prestare ulteriore cauzione nell'importo di cui all'art. 183, comma 9, del D. Lgs. 50/2016 in caso di indizione della gara;

Il progetto di fattibilità economica e finanziaria posto a base di gara è stato redatto tenendo conto delle specifiche tecniche e della clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) di cui al Decreto Ministeriale 7 marzo 2012 (pubblicato nella G.U. del 28 marzo 2012, n. 74), recante "Adozione dei criteri ambientali minimi da inserire nei bandi di gara della Pubblica Amministrazione per l'acquisto di servizi energetici per gli edifici – servizio di illuminazione e forza motrice – servizio di riscaldamento/raffrescamento".

Il bando ed il presente disciplinare di gara vengono redatti da questa Amministrazione aggiudicatrice in quanto iscritta all'Anagrafe Unica delle stazioni appaltanti istituita presso l'ANAC ai sensi dell'art.216 comma 10 del Codice dei contratti pubblici. Numero di iscrizione 0000549655.

L'operatore economico aggiudicatario è tenuto a rimborsare alla Stazione appaltante le spese di pubblicazione obbligatorie e gli oneri già sostenuti o da sostenere per l'attività di espletamento della presente procedura, il cui importo verrà comunicato all'aggiudicatario, in ottemperanza all'art. 216 comma 11 del D.lgs n.50/2016 e smi, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione ai sensi dell'art.5 del decreto MIT 2/12/2016.

Il suddetto disciplinare specifica e definisce le regole procedurali per lo svolgimento della gara finalizzata all'affidamento in concessione, mediante project financing (o finanza di progetto) ai sensi dell'art.183 comma 15 del Codice, finalizzata alla realizzazione e gestione di interventi di riqualificazione energetica, compresa la fornitura di energia termica, del complesso polisportivo comunale Mombarone di cui all'oggetto. In considerazione di ciò gli operatori economici interessati dovranno formulare la propria offerta redatta in lingua italiana, alle condizioni, termini e modalità di seguito descritti.

RICHIESTA DOCUMENTI, INFORMAZIONI E CHIARIMENTI: Ai sensi dell'art.74 del Codice la documentazione di gara è disponibile in modo gratuito, illimitato e diretto sulla piattaforma telematica.

Dalla piattaforma telematica è possibile entrare nell'elenco di tutte le procedure, in particolare cliccando su "Visualizza scheda" è possibile accedere alla scheda di dettaglio della presente procedura dove sarà consultabile la "documentazione di gara" elencata nel presente disciplinare di gara e ogni altra comunicazione di informazione relativa alla procedura medesima.

CHIARIMENTI

Qualora l'operatore economico abbia necessità di ottenere chiarimenti sulla presente procedura di affidamento, dovrà esplicitarli utilizzando le funzionalità di comunicazione messe a disposizione dalla piattaforma secondo le modalità meglio specificate nel documento denominato "Guida alla presentazione delle offerte telematiche" disponibile direttamente nella home page (accesso pubblico) della piattaforma telematica, nella sezione "Informazioni", "Istruzioni e manuali".

Le richieste di chiarimenti o quesiti devono essere trasmessi entro e non oltre 8 giorni lavorativi prima rispetto alla data di presentazione delle offerte. Non saranno pertanto fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

Le risposte alla richiesta di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, verranno fornite ex art.60 comma 3 del Codice dei contratti pubblici almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte e saranno pubblicate in forma anonima sulla piattaforma telematica nell'apposita sezione "Comunicazioni dell'amministrazione", accessibile come innanzi indicato in ordine alla disponibilità ed all'accesso alla documentazione di gara.

Qualora i chiarimenti o le informazioni attengano ad aspetti di natura tecnica la CUC dell'Acquese provvederà ad acquisire la risposta dal tecnico incaricato dal Comune di Acqui Terme nei tempi occorrenti.

Non costituiscono richieste di chiarimenti quelle concernenti l'assistenza tecnico-specialistica legata all'utilizzo dell'AVCPASS risolvibili attraverso l'assistenza tecnica messa a disposizione dall'ANAC.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici su specifici quesiti di natura interpretativa. E' comunque possibile contattare la CUC dell'Acquese al fine di avere assistenza nella compilazione della documentazione di gara.

Salvo quanto innanzi disposto in merito ai "Chiarimenti", tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra la CUC dell'Acquese e gli operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese attraverso la piattaforma telematica (a riguardo si richiama il documento "Guida alla presentazione delle offerte telematiche") e all'indirizzo PEC indicato dai concorrenti in fase di registrazione alla piattaforma telematica (come previsto dal documento "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma telematica e accesso all'Area riservata del Portale Appalti", presente sul sito [https://appalti-acquese.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/sezione"informazioni"](https://appalti-acquese.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/sezione%20informazioni), sotto sezione "accesso area riservata").

Si avvisa che, ai sensi e per gli effetti della legge 241/90 e s.m.i., questa Centrale di Committenza si riserva la facoltà di pubblicare avvisi ed informazioni, inerenti la presente gara e relativi alla necessità di : -integrazioni, - revoca parziale o totale;-sospensione; - rinvio, salvo quanto previsto nell'art.79, comma 5 bis, del Codice dei contratti pubblici.

COMUNICAZIONI

Ai sensi degli artt.76, comma 6 e 52 del Codice nonché dell'art.6 del D.lgs n.82/2005, le comunicazioni verranno effettuate attraverso i suddetti mezzi di comunicazione elettronici, ovvero mediante la piattaforma telematica e via PEC.

Eventuali modifiche all'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tale forma di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate agli indirizzi di posta elettronica evidenziati nel precedente paragrafo relativo ai punti di contatto sia della CUC dell'Acquese paragrafo 1.1, sia della stazione appaltante Comune di Acqui Terme paragrafo 1.2.

Diversamente la CUC dell'Acquese declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recepimento delle comunicazioni. La modifica dell'indirizzo PEC dovrà essere riportata anche nei dati anagrafici

inseriti in sede di registrazione sulla piattaforma come meglio specificato nel documento “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma telematica di accesso all’Area riservata del portale appalti”.

In caso di RTI, GEIE, Aggregazioni di imprese di rete, o Consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all’art.45 comma 2, lett.b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento o subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari o a tutti i subappaltatori.

SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO

2.1 OGGETTO DELLA CONCESSIONE E IMPORTO DEI LAVORI ACCESSORI : L’oggetto della presente procedura è l’affidamento del contratto in concessione mediante project financing (o finanza di progetto) ai sensi dell’art.183 comma 15 del Codice finalizzato alla realizzazione di un intervento di riqualificazione tecnologica, efficientamento energetico ed esercizio degli impianti termici del complesso Polisportivo Mombarone compresa la fornitura di energia termica.

Fermi restando gli obblighi del Concessionario previsti in tutti gli elaborati oggetto della gara e dell’offerta presentata, sono oggetto della concessione le seguenti prestazioni, meglio individuate nella documentazione posta a base di gara, interamente compensate, come stabilito dal successivo Art. 2.3 del presente Disciplinare di gara, con il canone contrattuale spettante al soggetto affidatario per come determinato in base al contenuto dell’offerta risultata aggiudicataria.

L’appalto si classifica come appalto pubblico di concessione di servizi e contiene una parte costituita da lavori. I lavori consistono nella:

- a) coibentazione e riqualificazione coperture palazzetto e piscina;
- b) sostituzione serramenti palazzetto;
- c) sostituzione delle pompe di circolazione della centrale termica principale;
- d) installazione di sistemi telematici al fine di garantire un ottimale controllo e regolazione a distanza delle apparecchiature termiche;
- e) installazione di strumenti di contabilizzazione termica;
- f) espletamento di interventi di riqualificazione finalizzati al miglioramento del rendimento globale dell’impianto;
- g) manutenzione ordinaria degli estintori e manutenzione ordinaria degli impianti (elettrici e idrici) della centrale termica del complesso.

Costituiscono oggetto della concessione:

- a) L’esecuzione degli interventi di efficientamento energetico;
- b) L’esercizio degli impianti termici di generazione del calore;
- c) La fornitura di combustibile gas metano per gli impianti di generazione del calore;
- d) La manutenzione ordinaria degli impianti di generazione del calore;
- e) La manutenzione straordinaria degli impianti termici confinati all’interno delle centrali termiche con oneri a carico dell’ente;
- f) Incarico di Terzo responsabile;
- g) Pronto intervento (reperibilità);
- h) Progettazione DL, predisposizione e sottoscrizione documentazione necessaria ad ottenere autorizzazioni necessarie all’esecuzione degli interventi.
- i) Lo smaltimento dei rifiuti prodotti nello svolgimento dell’appalto in conformità alle leggi in vigore e la pulizia costante dei locali tecnici e accessori diretti;

- j) tutto quanto espressamente previsto nella Bozza di Convenzione e sopra non richiamato (a titolo di esempio: riconsegna degli impianti al termine del periodo concessorio, varianti ecc.)

Trattasi di un intervento di riqualificazione energetica dell'immobile tesa a conseguire significativi risparmi energetici.

Le caratteristiche minime dell'intervento sono meglio descritte nella proposta presentata dal Soggetto Promotore ossia da Egea Produzione e teleriscaldamento srl con sede Alba – Via Vivaro 2 nella documentazione così approvata dal Consiglio Comunale di Acqui Terme con deliberazione n. 59 del 28/12/2021 esplicitata in premessa e nella successiva Delibera del Consiglio Comunale n. 5 del 16/02/2022 resasi necessaria a seguito della presentazione delle integrazioni in data 27/01/2022. La suddetta proposta costituisce documento fondamentale per l'individuazione delle prestazioni richieste ai fini della presente procedura e contiene il progetto di fattibilità, unitamente agli elaborati allo stesso allegati, il piano economico finanziario asseverato, la bozza della convenzione e le garanzie offerte dal promotore alla Stazione appaltante (cauzioni) con indicazione le spese sostenute per la predisposizione dell'offerta.

Sono ammesse varianti migliorative alla proposta del Promotore purchè non vengano modificate le previsioni, le specifiche tecniche, le prestazioni, i vincoli ed i contenuti minimi indicati nella proposta di progetto presentate dal Promotore in particolare nello studio di fattibilità.

Lo studio di fattibilità è corredato dai seguenti elaborati tecnici: tavola Schema idraulico Centrale Termica e stazione di pompaggio – planimetria interventi di isolamento degli involucri – planimetria interventi infissi – prime indicazioni PSC – computo metrico estimativo.

Le spese per la presentazione di detta proposta affrontate dal Soggetto Promotore ammontano ad Euro 11.500,00 oltre IVA

La spesa per CUC e fondo incentivante di cui all'art.113 del D.lgs n.50/2016 e smi ammonta ad Euro 12.530,00.

Le spese tecniche di progettazione definitiva esecutiva, direzione lavori certificazione energetica ammontano ad Euro 43.400,00 più IVA e oneri e sono da intendersi a totale carico dell'aggiudicatario.

La spesa per la pubblicità preventiva e successiva all'aggiudicazione ammonta a presunti Euro 2.379,00.

Il promotore è invitato alla gara, è tenuto all'osservanza di tutte le disposizioni e soggiace a tutti gli obblighi contenuti nel presente disciplinare al pari degli altri operatori economici e potrà, ai sensi dell'art.183 comma 15 del Codice, laddove non aggiudicatario esercitare il diritto di prelazione ed adeguare la propria proposta a quella giudicata più conveniente dall'Amministrazione. In tal caso il promotore risulterà aggiudicatario della concessione (prelazione). Se il promotore non risulta aggiudicatario, potrà esercitare, come dianzi detto, entro quindici giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione, il diritto di prelazione e divenire aggiudicatario se dichiara di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall'aggiudicatario. Se il promotore non risulterà aggiudicatario e non eserciterà la prelazione avrà diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese per la predisposizione della proposta nei limiti indicati nel comma 9 del medesimo articolo 183 del Codice. Infine, se il promotore eserciterà la prelazione, l'aggiudicatario avrà diritto al pagamento, a carico del promotore, dell'importo delle spese per la predisposizione dell'offerta nei limiti di cui al comma 9 del D.lgs n.50/2016 e smi.

Qualora non vengano presentate ulteriori offerte, la concessione è aggiudicata al Promotore.

Lo scopo della presente concessione tende all'economia di gestione del servizio di erogazione dell'energia termica attraverso la verifica delle condizioni climatiche al comfort e alla sicurezza negli ambienti, all'implementazione della gestione telematica, informatica e automatica dei processi manutentivi degli impianti termici.

A fronte delle prestazioni oggetto della concessione, il concessionario provvederà ad eseguire:

- a) Opere edili di coibentazione e riqualificazione coperture del palazzetto e piscina con sostituzione dei serramenti del palazzetto, realizzazione cappotto interno piscina;
- b) Sostituzione delle pompe di circolazione della centrale termica principale;
- c) Installazione di apparecchiature per la contabilizzazione del calore fornito;
- d) Installazione di sistemi telematici per il controllo e la regolazione a distanza delle apparecchiature termiche;
- e) Interventi di riqualificazione complessiva dell'impianto;
- f) Manutenzione ordinaria estintori e impianti elettrici, idrici della centrale termica del complesso

La proposta prevede un investimento complessivo di € **756.941,67 Iva compresa** di cui € **553.013,99** di lavori, comprensivi di oneri di sicurezza per un importo di € **12.162,50 oltre IVA**. Vedasi quadro economico allegato al capitolato speciale descrittivo.

Ai sensi del D.P.R. 207/2010 ss. mm. e del D.M.MIT 10/11/2016 n.248 i lavori sono suddivisi nelle categorie di seguito indicate:

CATEGORIA DI LAVORO PREVALENTE:

OG1 Edifici civili e industriali. ” - importo lavori € **420.174,84 (76%)**

Di cui OG 11 Impianti tecnologici € **24.035,62 (4%)**

CATEGORIE DI LAVORO SCORPORABILI

OS6 Finiture di opere generali in materiali lignei plastici metalli e vetrosi € **132.839,15 (24%)**

TOTALE OPERE (comprensivo di oneri sicurezza) € 553.013,99 (100,00%).

Comprensivi di oneri di sicurezza per un importo di € 12.162,50

DESCRIZIONE CATEGORIE DI OPERE	
CAT. OG1 PREVALENTE Classe II Edifici civili e industriali	€ 420.174,84 subappaltabile: SI ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi* Avvalimento: SI ai sensi dell'art. 89 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e del D.M. MIT 248/2016
CATEGORIE DI LAVORO SCORPORABILI OS6 Classe I Finiture di opere generali in materiali lignei plastici metalli e vetrosi	€ 132.839,15 subappaltabile: SI al 100 % ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi* Avvalimento: SI ai sensi dell'art. 89 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e del D.M. MIT 248/2016

L'importo ricomprende tutte le lavorazioni, comprese quelle inferiori al 10% della somma totale dei lavori. Tali lavorazioni non rilevanti ai fini della qualificazione, possono essere eseguite dall'appaltatore anche se questi non sia in possesso dei requisiti di qualificazione per le relative

categorie; esse possono altresì essere eseguite in tutto o in parte da un'impresa subappaltatrice qualora siano state indicate come subappaltabili in sede di offerta. Ai soli fini dell'eventuale subappalto si precisa che all'interno della categoria prevalente OG.1 sono presenti anche le seguenti lavorazioni inferiore al 10% dell'importo di appalto e ad euro 150.000,00 e cioè: OG.11 impianti tecnologici (4%) per euro **24.035,62** oltre IVA.

Ai sensi dell'art.23 comma 16 del D.lgs n.50/2016 e smi si evidenzia che la percentuale di incidenza della manodopera" è pari al 30,92 %.

PERTANTO, a pena di esclusione, l'operatore economico offerente, dovrà indicare i propri costi relativi alla sicurezza ed i costi relativi alla manodopera ai sensi dell'art.95 comma 10 del D.lgs n.50/2016 e smi. per la verifica di congruità dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 105 del Codice, come modificato dall'art. 49, comma 2, lettera a) (a decorrere dal 01/11/2021) del D.L. n. 77 del 31.05.2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 108 del 29/07/2021, relativamente alla componente lavori, il subappalto delle lavorazioni della categoria prevalente OG.1 è ammesso entro il limite del 50% (cinquanta per cento) dell'importo della categoria stessa. Non sono previste ulteriori limitazioni alla subappaltabilità delle lavorazioni oggetto dell'appalto pertanto le opere scorporabili OS6 ed OG11 sono subappaltabili al 100 %-vedasi requisiti di qualificazione.

I servizi tecnici di progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di Progettazione, direzione e contabilità dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e collaudo, sono riconducibili alle seguenti Categorie:

Categoria	ID	Opere Grado complessità	Importo Euro
Edilizia	E.20	0,95	€ 43.400,00

Sono contemplate le seguenti attività professionali: - progettista; progettista delle strutture; - progettista impianti; - coordinatore della sicurezza in progettazione; - direttore dei lavori; - coordinatore della sicurezza in esecuzione.

Coordinatore per la sicurezza: Il coordinatore per la sicurezza in fase progettuale ed in fase esecutiva dei lavori deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 98 del D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e ss.mm.ii.

L'aggiudicatario ha la facoltà, dopo l'aggiudicazione, di costituire una società di progetto in forma di società per azioni o a responsabilità limitata, anche consortile, nei limiti e nei modi stabiliti all'art.184 del Codice. Se il concorrente sarà costituito da più soggetti, nell'offerta deve essere indicata la quota di partecipazione al capitale sociale di ciascun soggetto.

La società così costituita diventa la concessionaria subentrando nel rapporto di concessione all'aggiudicatario senza necessità di approvazione o autorizzazione. Tale subentro non costituisce cessione di contratto. A tal fine, in caso di concorrente costituito da più soggetti, nell'offerta dovrà essere indicata la quota di partecipazione al capitale sociale da parte di ciascun soggetto. Detta società potrà eseguire i lavori affidandoli direttamente ai soci che hanno concorso a formare i requisiti di qualificazione, ovvero in diversa ipotesi appaltandoli a terzi. In tal caso il concorrente è tenuto ad indicare in sede di offerta la quota percentuale che intenderà affidare in appalto a terzi.

La concessione oggetto della presente gara è vincolata alla piena attuazione del piano economico finanziario e al rispetto dei termini previsti dallo stesso per la realizzazione degli investimenti.

Viene sin d'ora espressamente previsto che qualora nel corso della durata della concessione si verificassero delle variazioni tali da configurare una modifica agli elementi fondamentali della Concessione sarà necessario eseguire una revisione del PEF finalizzata alla rideterminazione delle condizioni di equilibrio così come prevista nella bozza di convenzione allegata. La revisione deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo all'operatore economico e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto ai sensi dell'art. 182 comma 3.

Atteso che la concessione, **come sopra indicato**, prevede oneri di progettazione definitiva ed esecutiva, i concorrenti sono tenuti ad individuare e designare i soggetti cui verrà demandata tale progettazione. Si precisa che nel quadro economico del progetto di fattibilità tecnico economico allegato al presente disciplinare, sono stati computati i corrispettivi, pari ad Euro 43.400,00 al netto dell'IVA e dei contributi previdenziali.

Il Concessionario dovrà provvedere alla redazione dei documenti di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, delle opere da realizzare con particolare riferimento al cronoprogramma dei diversi interventi previsti.

Il Concessionario dovrà redigere i progetti nel rispetto delle normative urbanistica-edilizia vigente, garantendo l'esecuzione delle opere da parte di Imprese qualificate, secondo quanto previsto in materia di opera pubbliche e dovrà produrre tutte le certificazioni di conformità e di regolare esecuzione.

Il tempo di esecuzione dell'investimento di efficientamento e adeguamento normativo degli edifici e degli impianti ammonta a 120 gg decorrenti dalla data di approvazione del progetto esecutivo e sottoscrizione della Convenzione.

2.2 DURATA DELLA CONCESSIONE: La durata complessiva della concessione in Project financing è stabilita in anni **quindici** decorrenti dalla data di sottoscrizione della convenzione inclusi i tempi per l'esecuzione dei lavori (non superiore a 12 mesi). Rimangono esclusi dalla durata i tempi necessari per la presentazione e validazione della progettazione definitiva/esecutiva (non superiori a tre mesi).

ART.2.3 CANONE POSTO A BASE DI GARA, AMMONTARE DELL'INVESTIMENTO E VALORE COMPLESSIVO DEL CONTRATTO:

Il canone annuo massimo posto a base di gara è stato determinato sulla base dei costi storici sostenuti dall'Amministrazione comunale di Acqui Terme, nonché dall'ipotesi progettuale redatta dal Promotore come di seguito riportato.

Come desumibile dal PEF presentato dal Promotore si prevede un canone massimo annuo a favore del Concessionario pari ad Euro **160.000,00** oltre IVA comprensivo di oneri di sicurezza e del costo di fornitura dei vettori energetici, della conduzione e della manutenzione ordinaria degli impianti termici degli edifici del complesso sportivo Mombarone. Il canone risulta composto da una quota di remunerazione del servizio di gestione termica pari a € **115.000,00** e una quota di remunerazione degli interventi e della gestione pari a € **45.000,00**. Il canone annuo comprende, quindi, anche la remunerazione degli investimenti proposti per l'efficientamento e l'ammodernamento di immobili e impianti per un importo lavori pari a € 553.013,99 ed è comprensivo delle quote di ammortamento relative alle opere realizzate nella proposta.

Il canone annuo sarà soggetto a revisione periodica e gli aggiornamenti dati dalla variazione dei parametri di riferimento secondo quanto previsto agli articoli 25 e 26 della Convenzione

L'importo complessivo dell'investimento, come risulta dallo studio di fattibilità posto a base di gara è pari ad Euro 756.941,67 IVA compresa da realizzarsi in un arco temporale di dodici mesi (anni uno).

In considerazione del fatto che il canone annuo rappresenta la remunerazione degli investimenti e della gestione a cui occorre aggiungere una quota annua di ricalcolo degli incentivi GSE pari ad € 15.856 che si vanno a sommare al restante canone annuale di € 160.000 per un totale complessivo annuo di € 175.856,00 come risulta dal PEF presentato dal promotore, ai sensi dell'art. 167 del d.lgs. n. 50/2016 il valore complessivo presunto della concessione per l'intero periodo di affidamento ammonta a € 2.637.840 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.

Si ribadisce che il finanziamento dell'investimento o di ogni altro onere relativo alla progettazione, realizzazione, alla gestione e allo sfruttamento degli impianti o delle opere di cui alla presente concessione è totalmente a carico del Concessionario.

Si specifica sin da ora che i collaudi sia in corso d'opera, sia finali saranno eseguiti da professionisti abilitati nominati dal concedente con oneri a carico del concessionario.

2.4 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: *“I criteri di aggiudicazione non conferiscono alla stazione appaltante un potere di scelta illimitata dell’offerta. Essi garantiscono la possibilità di una concorrenza effettiva e sono accompagnati da specifiche che consentono l’efficace verifica delle informazioni fornite dagli offerenti al fine di valutare il grado di soddisfacimento dei criteri di aggiudicazione delle offerte (art.95 comma 1 D.lgs n.50/2016 e smi)*

La gara, sarà esperita come già emarginato in precedenza, mediante procedura aperta, ai sensi dell'art.35 comma 1 lett.a) e 60 del Codice, con applicazione del criterio selettivo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi del combinato disposto dell'art.183 comma 4 e dell'art. 95 comma 2 richiamato anche dall'art.179 del D.Lgs 50/2016 e smi.

L'attribuzione dei punteggi alle offerte avrà luogo ad opera di apposita Commissione giudicatrice, nominata ai sensi dell'art.77 e 216 del Codice dei contratti pubblici, sulla base dei criteri e sottocriteri di valutazione e relativi pesi e sottopesi indicati nel presente bando e disciplinare di gara, mediante il metodo aggregativo compensatore di cui all'allegato P al Regolamento. La determinazione dei coefficienti variabili tra zero ed uno necessari per applicare il metodo aggregativo compensatore sarà effettuata secondo i criteri e le formule indicate nel presente disciplinare.

L'Amministrazione si riserva la facoltà: a) di aggiudicare in presenza di un'unica offerta ritenuta valida purchè congrua, conveniente e non anomala; b) di non aggiudicare, qualsiasi sia il numero delle offerte pervenute, se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Non sono ammesse, a pena di esclusione le offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altra gara.

Non sono ammesse, a pena di esclusione, le offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altra gara.

Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e ferma restando la possibilità di procedere all'avvio in urgenza dell'esecuzione delle attività dedotte in commessa nel rispetto di quanto stabilito dalla legge, nonché l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario (purché comunque giustificato dall'interesse alla sollecita esecuzione del contratto e secondo quanto previsto dall'art. 32, co. 8, del Codice), il

contratto verrà stipulato una volta spirato il termine di cui all'art. 32, comma 9 del Codice e a seguito dell'approvazione del progetto definitivo presentato dall'aggiudicatario.

Le spese relative alla stipulazione del contratto di servizio sono a carico dell'aggiudicatario. La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti. Il mancato rispetto del termine, stabilito dal d.l. n. 76/2020 convertito in l. n. 120/2020, dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento, entro il quale deve avvenire l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente, qualora imputabile all'operatore economico, costituisce causa di esclusione dell'operatore stesso dalla presente procedura.

2.5 CONDIZIONI PARTICOLARI CUI E' SOTTOPOSTA L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

Come da Capitolato speciale descrittivo e prestazione e suoi allegati, ivi compreso lo schema di convenzione.

2.6 DIVIETO DI CESSIONE CONTRATTO E SUBCONCESSIONE

Il Concessionario non potrà cedere ad altri né in tutto né in parte, la concessione in oggetto così pure non è consentito il subappalto per le prestazioni principali oggetto del contratto (conduzione e gestione dell'impianto). Ai sensi dell'art. 174 del D.Lgs. 50/2016 è consentito, in sede di offerta per il concessionario, di prevedere l'affidamento in subappalto a terzi delle prestazioni ausiliarie riguardanti gli interventi accessori.

Relativamente alla quota lavori, valgono le disposizioni contenute, nell'art. 105 del Codice, come modificato dall'art. 49, comma 2, lettera a) (a decorrere dal 01/11/2021) del D.L. n. 77 del 31.05.2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 108 del 29/07/2021. Il subappalto delle lavorazioni della categoria prevalente OG.1 è ammesso entro il limite del 50% (cinquanta per cento) dell'importo della categoria stessa.

I subappaltatori incaricati dell'esecuzione di attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 1, co. 53, della l. 6 novembre 2012, n. 190 dovranno essere iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui essi hanno la propria sede.

Non si considera subappalto, ai sensi dell'articolo 174 del D.Lgs. 50/2016, l'affidamento di parti della concessione ad imprese che si siano raggruppate o consorziate, né le imprese ad esse collegate.

L'Amministrazione Comunale riconosce il Concessionario come unico responsabile dei servizi, che quindi risponderà in proprio di eventuali inadempimenti da parte dei sub-appaltatori.

SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO

3. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE- SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE (art.3 comma 1 lett.p D.lgs n.50/2016).

Ai sensi dell'art.183 comma 8 del D.lgs n.50/2016 e smi, la partecipazione alla presente procedura di gara è riservata ai soggetti in possesso dei requisiti per i concessionari, anche associando o consorziando altri soggetti. Pertanto fatto salvo quanto previsto dall'art.172 comma 2 del Codice (in ragione del quale, per soddisfare le condizioni di partecipazione di cui all'art.172 comma 1, l'operatore economico può affidarsi alle capacità di altri soggetti, indipendentemente dalla natura giuridica dei suoi rapporti con loro) la suddetta partecipazione è riservata ai soggetti tra cui il Promotore purchè in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

In ogni caso come previsto dallo stesso art.172 al comma 1 le condizioni di partecipazione sono correlate e proporzionali alla necessità di garantire la capacità del concessionario di eseguire la suddetta concessione di servizi e dell'obiettivo di assicurare la concorrenza effettiva, tenendo presente la netta asimmetria regolatoria fra la concessione di lavori soggette ad una griglia normativa ben definita e quella per le concessioni di servizi modellabile alla su esposte necessità di confronto concorrenziale e di capacità gestionale.

5.1 SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: i soggetti di cui all'art. 45, comma 1 e 2 del D.Lgs. 50/2016 e smi. E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d) ed e) dello stesso decreto legislativo n. 50/2016, anche se non ancora costituiti. E' inoltre consentita la partecipazione a concorrenti con sede in altri stati membri dell'Unione Europea alle condizioni di cui all'articolo 49, del D.Lgs. 50/2016 e smi.

Ergo sono ammessi alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti dal bando e dai successivi paragrafi, tra i quali in particolare quelli costituiti da: (articolo 45 comma 2 D.lgs n.50/2016 e smi.)

1. Gli imprenditori individuali anche artigiani e le società anche cooperative;
2. I consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma dalla legge 25/06/1909 n.422 e del D.lgs del capo provvisorio dello Stato n.1577 del 14/12/1947 e s.m.i. e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge n.443 del 08/08/1985;
3. I consorzi stabili dell'art.45 comma 2 del Codice degli appalti pubblici; i consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;
4. Operatori economici con idoneità plurisoggettiva vale a dirsi i raggruppamenti temporanei di concorrenti di cui alla lettera a), b) e c) i quali prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti.
5. I Consorzi ordinari di concorrenti di cui alla lettera e) del Codice costituiti a sensi dell'articolo 2602 del codice civile costituiti tra i soggetti indicati sopra alla lettera a), b) e c) anche in forma di società;
6. Le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui alla legge 9/04/2009 n.33;
7. I soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico di cui al D.lgs n.240 del 23/07/1991;
8. I soggetti con sede in stati diversi dall'Italia sono ammessi a partecipare alle condizioni e con le modalità previste agli artt. 49, e 83, del D.Lgs. 50/2016 e smi, mediante la produzione di documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione degli operatori economici italiani alle gare.

La scelta tra partecipazione singola, in raggruppamento temporaneo, in consorzi o in cooperative dovrà essere espressa in sede di presentazione dell'offerta.

Il costituendo raggruppamento o consorzio dovrà allegare, in sede di gara, l'impegno, come da allegato alla domanda di partecipazione da presentare sempre in sede di gara, che in caso di aggiudicazione dell'appalto, gli operatori stessi conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi qualificato come mandatario il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. In tale dichiarazione dovranno essere specificate le parti delle lavorazioni/servizi che

saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati (art. 48 co.4 del D.Lgs 50/2016 e smi).

3.1 Requisiti di carattere generale degli operatori economici. (n.b. il verificarsi delle condizioni di esclusione qui elencate e contemplate espunge il concorrente dalla gara senza possibilità di avvalersi del soccorso istruttorio):

1. la sussistenza di alcuno dei motivi di esclusione contemplati dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 così come modificato, dal DL Sblocca Cantieri convertito nella legge n.55/2019 ED IN ULTIMO DALLA LEGGE N.120/2020 DI CONVERSIONE DEL D.L.SEMPLIFICAZIONI – norma a regime -: pertanto la sussistenza dei motivi contemplati al comma 1 lettere a); b); b.bis;) c);d);e);f); g) e successivi commi; (come da comma 11 dello stesso art.80 le cause di esclusione non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'art.12 sexies del D.L. 8/06/1992 n.306, convertito con modificazioni dalla legge 7/08/1992 n.356 o degli artt.20 e 24 del D.lgs n.159/2011, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario).

N.B.SI RICHIAMA L'ATTENZIONE DEI SIGG.CONCORRENTI SULLA RECENTE MODIFICA DEL COMMA 4 IN MERITO AD IMPOSTE E TASSE. SI RIPORTA IN TAL SENSO IL COMMA 4 "Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati qualora tale mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi rispettivamente del secondo o del quarto periodo. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.*(comma così modificato dall'art. 8, comma 5, lettera b), della legge n. 120 del 2020)*".

Pertanto nella dichiarazione integrativa al DGUE il concorrente dovrà chiaramente esplicitare la sua attuale posizione in merito.

2. Non sono ammessi a partecipare gli operatori economici che abbiano riportato condanne e/o sanzioni disciplinari per violazione all'ordinamento giuridico sportivo ed in particolare dello Statuto se trattasi di società sportiva e delle norme federali.

3. Non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti privi dei requisiti in materia di assunzioni obbligatorie dei soggetti disabili prescritti dalla legge 12/03/1999, n. 68, recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”.
4. Non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti a cui siano state irrogate le sanzioni interdittive previste dall’art. 9 del D.Lgs. 08/06/2001, n. 231; o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
5. Non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti che siano incorsi nei due anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara nei provvedimenti previsti dall’art. 44 del D.Lgs. 25/07/1998, n. 286 recante “Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” per gravi comportamenti ed atti discriminatori per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;
6. Non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti che si avvalgono dei piani individuali di emersione (PIE) previsti dalla legge 18/10/2001, n. 383 recante “Primi interventi per il rilancio dell’economia” e che non abbiano concluso il periodo di emersione alla data di pubblicazione del bando di gara, ai sensi di quanto disposto dalla legge 22/11/2002, n. 266;
7. E’ altresì vietato partecipare alla gara agli operatori economici su cui incorrono le condizioni di cui all’art.53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001, n.165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la pubblica amministrazione. Ciò significa, di non trovarsi in una delle condizioni di cui all’art.53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 (comma aggiunto dall’art. 1, comma 42, lett. l) della L. n. 190/2012), “*I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.*” Pertanto, qualora dovesse essere accertata tale situazione si procederà all’esclusione del concorrente dalla presente procedura di gara;
8. La mancata accettazione delle clausole contrattuali contenute nel Patto di integrità del Comune costituisce causa di esclusione dalla gara ai sensi dell’art.1 comma 17 della Legge n.190/2012;
9. La presenza di cause di incapacità a contrattare di cui alla vigente disciplina antimafia.
10. La sussistenza del divieto di contrarre con la P.A. ex art. 32 quater del Codice Penale.

E’ altresì vietato partecipare alla gara:

11. In più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (si precisa che le imprese retiste NON partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata);
12. Anche in forma individuale, qualora i concorrenti abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, o in aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete.
13. Ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 45, comma 2 , lett. b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), ai sensi dell’art. 48, comma 7, secondo periodo, del Codice è **vietato partecipare** in qualsiasi altra forma alla medesima gara; il **medesimo divieto**, ai sensi dell’art. 48 comma 7, secondo periodo, del Codice, vige per i

consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 45, comma 2 , lettera c) del Codice, (consorzi stabili). In caso di violazione saranno esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applicherà l'art. 353 del Codice Penale.

14. È fatto divieto altresì di partecipare ai concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359, del codice civile od in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale, ai sensi dell'art. 80 comma 5 lett. m), del D.Lgs. 150/2016. **La mancata osservanza dei predetti requisiti è causa tassativa di esclusione dalla gara**, che coinvolgerà anche il raggruppamento temporaneo di imprese o le cooperative, così come le imprese per le quali viene accertato che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi;
15. Gli operatori economici avente sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle cd."black list" di cui al D.M. MEF del 4/05/1999 ed al D.M. MEF del 21/11/2001, che non sono in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M.14/12/2010 del Ministero dell'Economia e delle finanze MEF ai sensi art.37 del DL 3/05/2010 n.78.

I precedenti penali eventualmente emergenti dalla documentazione presentata o comunque accertati a carico dei Concorrenti verranno valutati, ai fini dell'ammissibilità alla gara, in base alle prescrizioni di cui all'art.80 del Codice. In particolare, ai sensi della normativa sopra citata non rilevano, per l'esclusione dalle gare, i reati per i quali sia intervenuta la riabilitazione, l'estinzione, la depenalizzazione o la revoca della condanna.

Le annotazioni rinvenibili nel casellario informatico delle imprese qualificate potranno costituire mezzi di prova per l'accertamento dei "gravi illeciti professionali" commessi dal concorrente costituente causa di esclusione, ai sensi dell'art.80 comma 5 lett.c) del Codice. Le relative risultanze verranno valutate alla luce delle indicazioni espresse dall'ANAC (da ultimo LINEE GUIDA n.6 di attuazione del D.Lgs n.50/2016 e smi recanti "Indicazioni dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art.80 comma 5 lett.c) del Codice" approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n.1293 del 16/11/2016 e successivamente aggiornate al Correttivo di cui al D.lgs n.56/2017 con la deliberazione del Consiglio n.1008 dell'11/10/2017) ed alla legge 14/06/2019 n.55 (conversione in legge del D.L. Sblocca cantieri).

Per quanto sopra emarginato, si sollecita quindi l'attenzione sulle dichiarazioni da rendere con la partecipazione alla presente gara. Trattasi, infatti, di dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'art.46 e 47 del Dlgs.n.445/2000 a fronte delle quali sono previste in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci sanzioni penali di cui all'art.76 del suddetto Dlgs.n.445/2000. Inoltre sono oggetto di segnalazione all'A.N.A.C e, in caso di annotazione nel casellario Informatico delle Imprese qualificate, può costituire causa d'esclusione dalla partecipazione a successive gare per ogni tipo di appalto e dagli affidamenti di subappalti fino a due anni dall'avvenuta annotazione (art.80 comma 12 D.lgs n.50/2016).

3.2 Requisiti di idoneità professionale

1) Iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato con indicazione della specifica attività di impresa che deve essere compatibile con le attività ed i servizi oggetto di gara . Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti

nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del Codice, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residenti. Per gli organismi non tenuti all'obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A., il Concorrente dichiara l'insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. e contestualmente si impegna a produrre, su richiesta dell'Amministrazione, copia dell'Atto costitutivo e dello Statuto dell'ente di appartenenza ovvero di documentazione equipollente a comprova. Il requisito 1 relativo alla camera di commercio deve essere dimostrato: a) nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE, da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o aderenti al contratto di rete ; b) nell'ipotesi di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate per le quali il consorzio concorre. Nel caso di cooperative, oltre all'iscrizione alla CCIAA è necessaria l'iscrizione nell'apposito Albo.

Si precisa che l'iscrizione alla camera di commercio è richiesta anche per chi si qualifica ad eseguire i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria se ed in quanto persona giuridica.

2) Possesso dei requisiti di cui all'art.6 comma 8 del DPR n.74/2013 per l'assunzione del ruolo di terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione degli impianti. (nel caso di RTI, consorzio, GEIE o imprese aderenti al contratto di rete, il requisito deve essere posseduto complessivamente dal raggruppamento).

3) Essere ESCO (Energy Service Company) ovvero essere società di servizi energetici ai sensi dell'art.2 comma 1 lett.i) del D.lgs n.115/2008 certificate ed accreditate ai sensi dell'art.12 del D.lgs n.102/2014 e degli schemi di certificazione e accreditamento approvati dal Ministero dello sviluppo economico con D.M. del 12/05/2015, che hanno come oggetto sociale, anche non esclusivo, 'offerta di servizi integrati per la realizzazione e l'eventuale gestione di interventi per il risparmio energetico.(nel caso di RTI, consorzio, GEIE o imprese aderenti al contratto di rete, il requisito dovrà essere posseduto dall'operatore economico mandatario/capogruppo).

4) possedere certificazione di conformità alla norma ISO 9001:2008 o ISO 9001:2015 o ISO 14001:2015 nel campo dei servizi energetici/ impianti termici o climatizzazione o altra certificazione equipollente rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 E UNICEI EN ISO/IEC 17000. La comprova del requisito è fornita mediante esibizione delle relative certificazioni. (nel caso di RTI, consorzio, GEIE o imprese aderenti al contratto di rete, il requisito deve essere posseduto complessivamente dal raggruppamento).

3.3 Requisiti di capacità economica e finanziaria

I concorrenti, ai sensi degli articoli 83, 84 co.1, dell'art. 216 comma 14 del Codice e art.61 DPR n.207/2010 dovranno essere in possesso a pena di esclusione:

- A) I concorrenti, a sensi del successivo comma 4 art.84 del Codice devono allegare a dimostrazione del possesso di solidità economica e finanziaria: a) **almeno due dichiarazioni di istituti bancari o intermediari autorizzati** ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. In caso di operatori economici che intrattengono rapporti **con uno solo** istituto di credito, sarà ammessa una sola dichiarazione dietro presentazione di apposita autocertificazione da parte del

legale rappresentante. Al riguardo, si specifica che le dichiarazioni bancarie, in quanto finalizzate a certificare la solidità economica del concorrente, non possono limitarsi ad una generica indicazione di correttezza nei rapporti intrattenuti tra istituto bancario ed impresa, ma devono consistere in una attestazione dell'idoneità dell'impresa, sotto il profilo delle risorse disponibili a far fronte agli specifici impegni che conseguirebbero dall'aggiudicazione. *(nel caso di RTI il requisito deve essere posseduto da tutti gli operatori)*. Dette referenze dovranno essere allegate con una delle seguenti modalità: a) documento informatico (art.1 lett.p del D.lgs n.82/2005) sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare l'Istituto di credito; oppure b) copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art.22 commi 1 e 2 del D.lgs n.82/2005. In tal caso la conformità del documento all'originale dovrà essere attestata da pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (comma 1) oppure da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (comma2). A tale documento va allegata la copia informatica di documento analogico (scansione del documento originale cartaceo) firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma dell'istituto di credito.

- B)** Le caratteristiche e la natura dell'appalto richiedono che l'operatore economico dimostri la produzione di un fatturato che ne attesti la capacità finanziaria, quale indicatore di effettiva operatività industriale. Pertanto: aver realizzato negli esercizi 2019/2020/2021, un fatturato globale medio annuo non inferiore ad euro 200.000,00 (soglia assolutamente proporzionata al valore della concessione), (nel caso di RTI, consorzio, GEIE o imprese aderenti al contratto di rete, il requisito può essere frazionato purchè sia posseduto complessivamente dal raggruppamento e si tenga conto che vi deve essere piena corrispondenza tra possesso dei requisiti di qualificazione e quota di esecuzione delle prestazioni, fermo restando la quota maggioritaria in capo alla mandataria); Per le imprese costituite da meno di tre anni o che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività secondo la seguente formula: $(\text{fatturato richiesto} / 3) \times \text{anni di attività}$

A sensi dell'allegato XVII del Codice dei contratti pubblici, i predetti requisiti dovranno essere così dimostrati: a) Le referenze bancarie dovranno essere prodotte in originale o copia conforme; b) Il fatturato, mediante copia estratto dei bilanci relativi al periodo considerato, ovvero copia conforme delle dichiarazioni IVA relative al periodo considerato;

N.B: I soggetti economici che non possono dimostrare il possesso dei predetti requisiti, in relazione ad una costituzione inferiore ai tre anni, dovranno possedere il fatturato richiesto di valore proporzionale al periodo di vigenza dell'impresa. In ogni caso, se l'operatore economico non è in grado di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento, la cui idoneità sarà però esclusivo oggetto di valutazione della Commissione, secondo le facoltà concesse dal 4° comma dell'art. 86 del D. Lgs. nr. 50/2016 e smi.

3.4 Requisiti di capacità tecnica e professionale

A titolo di possesso dei requisiti di cui all'art. 83 co.1 lett. c) del Codice, i concorrenti, ai sensi dell'art. 83 co. 6 del Codice dei contratti pubblici devono:

- 3.4.1 aver eseguito nell'ultimo quinquennio (2017/2018/2019-2020-2021) contratti aventi ad oggetto il servizio di gestione degli impianti termici appartenenti a edifici pubblici, comprensivo della gestione, manutenzione ed ottimizzazione energetica degli impianti stessi, il concorrente dovrà dimostrare tale requisito presentando un elenco con indicazione dei destinatari, degli edifici oggetto del servizio, della durata e del periodo di**

esecuzione del servizio. Salvo quanto previsto dall'art. 86, comma 4, del Codice, il requisito potrà essere comprovato attraverso la produzione dei certificati rilasciati in originale o in copia conforme e vistati dalle amministrazioni o dagli enti pubblici in favore dei quali i servizi sono stati prestati; (nel caso di RTI, consorzio, GEIE o imprese aderenti al contratto di rete, il requisito può essere frazionato purchè sia posseduto complessivamente dal raggruppamento e si tenga conto che vi deve essere piena corrispondenza tra possesso dei requisiti di qualificazione e quota di esecuzione delle prestazioni, fermo restando la quota maggioritaria in capo alla mandataria);

3.4.2 soltanto qualora si intende eseguire i lavori con la propria organizzazione di impresa, essere in possesso, altresì di attestazione di qualificazione in corso di validità, rilasciata da società di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, che documenti la qualificazione in categorie e classifiche adeguate e pertanto per le seguenti categorie e classifiche:
categoria OG 1 classifica II

I concorrenti possono partecipare alla gara come impresa singola e come raggruppamento temporaneo di impresa. Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato, o raggruppato in rete, ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del medesimo Codice, avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale. E' consentito l'avvalimento per i restanti requisiti (v. allegati alla domanda)

(nel caso di RTI, consorzio, GEIE o imprese aderenti al contratto di rete, il requisito 3.4.2 relativo ai lavori accessori (attestazione SOA) la suddetta attestazione deve essere posseduta dal soggetto individuato come esecutore dei lavori, mandante o mandatario . I requisiti per l'attività di progettazione devono essere posseduti dall'operatore economico, che eseguirà direttamente i servizi di progettazione).

L'esatta definizione degli importi e delle categorie dovrà, comunque, risultare dall'approfondimento progettuale e dal Piano Economico Finanziario offerto, in sede di gara, dal concorrente, avuto comunque riguardo a quelle che sono le aspettative dell'Ente appaltante ed espresse nell'elaborazione progettuale posta a base di gara.

A tale proposito si rammenta che:

- nel caso in cui i concorrenti intendano dare corso direttamente alla progettazione, dovranno essere in possesso di attestazione **SOA per costruzione e progettazione** e si dovrà attestare che i requisiti tecnico-professionali richiesti dal presente disciplinare sono posseduti dal proprio staff di progettazione costituito ai sensi dell'art.79 comma 7 DPR n.207/2010 e smi.
- I concorrente invece in possesso di attestazione SOA di sola costruzione devono avvalersi per la progettazione di professionisti qualificati da indicare in sede di offerta e partecipare alla gara in associazione temporanea con uno o più soggetti ai sensi dell'art.46 comma 1 del Codice dei contratti pubblici. In questo caso il progettista esterno dovrà: a) aver espletato negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del Bando, servizi di ingegneria e di architettura di cui all'art.3, lett.vvvv) del Codice relativi a lavori appartenenti alla classe e categoria dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare per un importo globale per la classe e categoria pari a 1 volta l'importo stimato dei lavori da progettare
- L'incarico di progettazione coordinamento per la sicurezza deve essere svolto da professionisti abilitati alla professione iscritti negli appositi albi e in possesso delle abilitazioni professionali

previste dalla vigente normativa, personalmente responsabili e nominativamente indicati in sede di offerta.

- Con riferimento all'attività di progettazione si applicano le disposizioni contenute nel D.M. 2 dicembre 2016, n. 263.

3.5 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE.

Nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria a sensi dell'art.83 comma 8 del Codice.

I soggetti di cui all'articolo 45 comma 2 lett.d), e), f) e g) devono possedere i requisiti nei seguenti termini.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di impresa in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un RTI sia una subassociazione nelle forme di un RTI costituito, oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

3.6 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art.45 comma 2 lett.b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. di cui al punto 3.2 punto 1) del presente disciplinare, deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici. I requisiti di capacità economica e finanziaria, nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti: dal Consorzio o dai Consorziati esecutori.

3.7 AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, il concorrente singolo o in raggruppamento di cui all'articolo 45 del Codice dei contratti pubblici, può dimostrare il possesso dei requisiti speciali di cui all'articolo 83 comma 1 lett.b) e c) , del medesimo decreto, avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Non è ammesso l'avvalimento per soddisfare il requisito dell'iscrizione alla Camera di commercio. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie (art.89 co.6 del Codice).

Non è consentito, **a pena di esclusione per cui non è possibile attivare il soccorso istruttorio**, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

Ferma restando l'esclusione del concorrente in caso di dichiarazioni mendaci prevista dall'art. 89 co. 1 del Codice, ai sensi dell'art. 89 co. 3 del Codice, la stazione appaltante verifica, conformemente agli

articoli 85, 86 e 88 del Codice, se i soggetti della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80 del Codice. Essa impone all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione.

L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Il concorrente che intenda quindi, far ricorso all'avvalimento dovrà produrre, **a pena di esclusione**, nella Busta digitale A –Documentazione Amministrativa – la specifica seguente documentazione (modelli A.2 e A.3), tenendo presente che come esplicitato nel successivo paragrafo 3.10 “modalità di presentazione della documentazione” **le seguenti dichiarazioni sostitutive rese ai sensi dell'art.47 e 47 del DPR n.445/2000 devono essere presentate sotto forma di documento informatico, ai sensi dell'art.1, lett.p) del D.lgs n.82/2005, sottoscritti con firma digitale del titolare, legale rappresentante o persona munita dei poteri di firma degli operatori economici. A tali documenti informatici, essendo sottoscritti digitalmente non va allegata copia del documento di identità:**

1) dichiarazione, in carta libera, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante **dell'impresa concorrente** attestante:**a)** l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria; **b)** il possesso da parte dell'impresa ausiliaria dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi;

2) dichiarazione, in carta libera, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante **dell'impresa ausiliaria** attestante: **a)** il possesso da parte dell'impresa dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto dell'avvalimento; **b)** che l'impresa si obbliga verso il concorrente e verso il Comune di ACQUI TERME (stazione appaltante) a mettere a disposizione, per tutta la durata del contratto, in maniera piena ed incondizionata, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente, (il quale, pertanto, potrà disporre effettivamente dei mezzi, delle strutture e delle risorse dell'impresa ausiliaria); il tutto corredato con indicazione specifica di quali mezzi, strutture e risorse verranno messe a disposizione per gli adempimenti contrattali e per quali attività contrattuali;**c)** che l'impresa non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 48, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016 e smi.

3) originale o copia autentica del Contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del contratto. Il predetto contratto, ai sensi dell'art. 88 del D.P.R. n. 207/2010, deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:

a) oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico;

b) durata;

c) ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento.

Qualora l'impresa ausiliaria appartenga al medesimo gruppo del concorrente, quest'ultimo potrà presentare, in luogo del contratto, una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. 445/00 e s.m.i., attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dall'art.89 comma 5 del Codice..

La Commissione di Gara, si riserva la facoltà di richiedere ogni ulteriore documentazione qualora quella presentata non fosse ritenuta idonea e/o sufficiente.

La Commissione di Gara, nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016, applicherà le previsioni di cui all'art. 89, comma 1, del medesimo decreto.

N.B. : Ai fini del soccorso istruttorio si precisa quanto segue:

- a) la mancanza del contratto e le dichiarazioni di cui al comma 1 dell'art.89 del D.lgs n.50/2016 costituiscono irregolarità essenziale che comportano l'attivazione del soccorso istruttorio;
- b) la mancanza invece della dichiarazione di volontà da parte del concorrente di far ricorso all'avvalimento poiché asserisce al possesso del requisito alla scadenza del termine dell'offerta non è sanabile tramite il soccorso istruttorio ed è causa di esclusione immediata.

3.8 PATTO DI INTEGRITA' DEL COMUNE DI ACQUI TERME allegato alla documentazione di gara che si intende accettato in tutte le sue parti con la sottoscrizione del legale rappresentante dell'operatore economico concorrente.

3.9 SOPRALLUOGO ASSISTITO Requisito essenziale, per la partecipazione alla presente procedura è di effettuare il sopralluogo (a seguito del quale verrà rilasciato apposito verbale) presso l'area interessata dall'intervento. Il sopralluogo dovrà essere effettuato dal: a) titolare o rappresentante legale dell'impresa; b) direttore tecnico; c)-dipendente munito di delega e/o procura notarile rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa.

Il sopralluogo dovrà tassativamente avvenire con l'assistenza di un tecnico del Comune di Acqui Terme. La visita dovrà essere prenotata presso l'Ufficio Tecnico Comunale il cui indirizzo è esplicitato alla Sez.I Amministrazione aggiudicatrice.

La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata all'indirizzo mail tecnico@comuneacqui.com indicando nome e cognome, con i relativi dati anagrafici delle persone incaricate di effettuarlo. Il Comune di Acqui Terme rilascia apposita attestazione di avvenuto sopralluogo sui luoghi oggetto dell'intervento.

Si precisa che, in caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, già costituiti o da costituirsi, in relazione al regime della solidarietà tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato a cura di uno qualsiasi degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete di imprese o consorziati. In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dell'operatore economico consorziato indicato come esecutore dei lavori.

Al riguardo si ritiene opportuno evidenziare che la calendarizzazione dei sopralluoghi sarà effettuata nel rispetto della par condicio e dell'anonimato dei partecipanti ciò porta ad escludere i sopralluoghi cumulativi.

La suddetta richiesta potrà quindi essere prenotata a partire dal **28/04/2022** e dovrà inderogabilmente essere svolta entro il **23/05/2022**

La mancata effettuazione del sopralluogo sarà causa di esclusione dalla procedura di gara, poiché si configura, ai sensi dell'art.79, comma 2 del Codice, come difetto di un elemento essenziale dell'offerta: l'obbligo di recarsi sul luogo della prestazione ha lo scopo di consentire consapevoli determinazioni in ordine all'offerta..

Qualora l'effettuazione del sopralluogo, dovesse essere impedita dalle eventuali future limitazioni agli spostamenti delle persone fisiche sul territorio imposte per contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID19, l'operatore economico ne dà tempestiva comunicazione e la Stazione appaltante fornirà istruzioni per ottenere le necessarie informazioni con strumenti alternativi.

PER IL PROMOTORE NON E' NECESSARIO EFFETTUARE IL SOPRALLUOGO.

3.10. CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC).

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € **140,00 (centoquaranta/00)**

secondo le modalità di cui alla Delibera n. 1121 del 29 dicembre 2020 recante “Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2021 e caricano sulla piattaforma telematica la ricevuta. Si ricorda il codice **CIG 9179293038**

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCPass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema AVCPass, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la stazione appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell’art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

3.10.1 AVCPass

Gli operatori economici concorrenti ai sensi dell’art.81 D.lgs.n.50/2016 e smi, dovranno produrre il documento generato dal sistema telematico messo a disposizione dalla Autorità Nazionale Anticorruzione denominato “PASSOE”, come meglio indicato di seguito.

L’operatore economico, dopo la registrazione al servizio Avcpass tramite il sito www.anac.it, dovrà indicare al sistema il CIG riconducibile alla presente procedura di affidamento ed eseguire tutte le operazioni necessarie per la registrazione e l’abilitazione alla presente gara. Al termine delle operazioni anzidette, il sistema rilascerà un documento denominato “PASSOE” da inserire nella busta A contenente la “documentazione amministrativa”. Tale documento attesta che l’Operatore Economico può essere verificato tramite AVCPass.

Limitatamente al documento denominato PassOe, si rammenta il codice CIG assegnato alla presente gara è **CIG 9179293038** si evidenzia che, nel caso in cui partecipino alla presente procedura di gara concorrenti che non risultino essere ancora registrati presso il sistema AVCPass, la CUC dell’Acquese provvederà, con apposita comunicazione, ad assegnare un termine congruo per l’effettuazione della registrazione medesima. Si evidenzia, infine, che la mancata registrazione presso il servizio AVCPass e la eventuale mancata trasmissione del PASSOE, non comportano, salvo quanto oltre previsto, l’esclusione dalla presente procedura di gara. La verifica dei requisiti non acquisibile o non acquisita tramite il sistema AVCPASS sarà svolta in modo autonomo nel rispetto della normativa secondo il sistema tradizionale.

Si specifica che, in caso di avvalimento ,(per questa procedura solo per la categoria prevalente) secondo quanto previsto dalla legge in materia, l’impresa ausiliaria deve necessariamente comparire nel PASSOE del concorrente.

Il PASSOE generato attraverso il sistema AVCPASS deve essere debitamente sottoscritto digitalmente: a) in caso di impresa singola, dal suo legale rappresentate o da persona munita di comprovati poteri di firma; b) in caso di RTI o di Consorzi ordinari costituiti dal legale rappresentante del RTI o del consorzio ordinario oppure da persona con poteri di firma; c) nel caso di RTI o Consorzi ordinari costituendi dal legale rappresentante di tutte le imprese raggruppande o consorziande; d) in caso di consorzi di cui all’art.45 co.2 lett.b),c) del D.lgs n.50/2016 e smi dal legale rappresentante del Consorzio stesso.

Resta fermo l’obbligo per l’operatore economico di presentare le autocertificazioni richieste dalla normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento.

Ciò premesso, la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico-finanziario avverrà come già detto, attraverso l’utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall’A.N.A.C. con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii. e con le

modalità ivi indicate. In caso di eventuali impedimenti tecnici sull'utilizzo del sistema AVCPass, la verifica dei requisiti verrà eseguita tradizionalmente dalla stazione appaltante direttamente con i vari Enti preposti

3.11 Antimafia e Casellario informatico dei contratti

Le informazioni antimafia verranno acquisite, se necessarie, attraverso la Banca Dati Telematica Nazionale "SI.CE.ANT.", nel rispetto delle modalità previste dagli artt. 85 e segg. del D. Lgs. nr. 159/2001 e successive modificazioni ed integrazioni. Ai sensi dell'art.12 della legge n.190/2012 l'iscrizione dell'operatore economico alle White List delle Prefetture è equipollente al rilascio dell'informazione antimafia liberatoria per lo svolgimento delle attività per cui essa è conseguita.

Si evidenzia che, in considerazione del fatto che le annotazioni nel casellario informatico dei contratti pubblici sono rese disponibili dall'Autorità nell'ambito del sistema AVCPass, gli operatori economici possono visualizzare attraverso specifico "alert" la presenza o meno di annotazione a proprio carico.

L'Amministrazione ha accesso diretto a tutte le informazioni già fornite attraverso l'apposito servizio interrogabile tramite il portale A.N.AC. e, pertanto, provvederà direttamente al riscontro della presenza di eventuali annotazioni.

Per quanto non espressamente ricompreso nel comma 1, dell'art. 5 della Determinazione ANAC n. 111/2012 (con le modificazioni assunte nelle adunanze 8/05/, 5/06/2013 e delibera ANAC 02/10/2019, n. 861), questa Amministrazione provvederà al recupero della documentazione a comprova necessaria, secondo le modalità previste dall'art. 40, co. 1, del D.P.R. n. 445 del 2000.

3.12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:

a) Per i concorrenti avente sede in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione Europea, devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. in carta semplice, con la sottoscrizione digitale del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); b) potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati ed in tal caso va allegata copia conforme all'originare della relativa procura;

c) devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza; la documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli artt. 83, co. 3 e 86 e 90 del Codice. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 85 del Codice dei contratti pubblici, per la resa delle dichiarazioni, la Stazione appaltante, compiega, **il documento di gara unico europeo (DGUE)**, redatto in conformità al modello di formulario del MIT che verrà debitamente sottoscritto digitalmente dal concorrente, consistente in una dichiarazione formale aggiornata del concorrente medesimo - quale prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi - con la quale è attestata l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice dei contratti pubblici e il soddisfacimento dei criteri di selezione definiti dal presente disciplinare. Inoltre con il medesimo DGUE verranno fornite le informazioni rilevanti richieste anche con riguardo agli eventuali soggetti di

cui il concorrente stesso si avvale ai sensi dell'art.89 del Codice dei contratti pubblici ed è indicata l'autorità pubblica o il terzo responsabile del rilascio dei documenti complementari con formale dichiarazione secondo cui l'operatore economico è in grado, su richiesta e senza indugio, di fornire tali documenti.

Si precisa che fino all'aggiornamento del DGUE da parte dello stesso Ministero dei trasporti e delle infrastrutture alle disposizioni di cui al D.lgs n.56/2017 (correttivo) , **il concorrente dovrà allegare oltre al modello DGUE, una dichiarazione integrativa di cui all'allegato Modulo A ed eventualmente quelle contemplate nelle sue appendici (mod.1/bis; mod.a.1;mod.a.2,mod.A.3 e mod.A.4) che dovrà /dovranno comunque essere presentata/te insieme al DGUE.**

Il modello DGUE dovrà essere compilato nelle Parti II Informazioni sull'operatore economico, III Criteri di esclusione, IV Criteri di selezione, VI Dichiarazioni finali e verrà sottoscritto digitalmente alla Parte VI (rappresentante legale o procuratore giusta procura allegata) secondo le prescrizioni di Sottoscrizione sopra indicate. A TALE PROPOSITO VEDASI ANCHE PARAGRAFO SUCCESSIVO 3.13

Infine si precisa che: a) ciascun concorrente deve presentare ai fini della partecipazione alla procedura di gara i documenti e le dichiarazioni elencate dal bando di gara e Disciplinare, da inserirsi nella Busta digitale A-Documentazione Amministrativa, e che per le dichiarazioni da rendere sono disponibili i moduli allegati al presente documento, b) l'utilizzo di tale modulistica, non è obbligatorio a pena di esclusione dalla gara, a condizione che siano ugualmente prodotte la domanda di partecipazione e tutte le dichiarazioni ed i contenuti di tali moduli nonché i documenti ad essi allegati nei termini indicati dal presente disciplinare e nel rispetto delle forme previste dalle vigenti disposizioni normative.

Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della amministrazione aggiudicatrice appaltante.

ATTENZIONE!!!: Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi dell'art.47 e 47 del DPR n.445/2000 ivi compreso la domanda di partecipazione, il DGUE, le dichiarazioni a corredo del DGUE e l'offerta economica devono essere presentate sotto forma di documento informatico, ai sensi dell'art.1, lett.p) del D.lgs n.82/2005, sottoscritti con firma digitale del titolare, legale rappresentante o persona munita dei poteri di firma degli operatori economici.

La documentazione potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme, ai sensi rispettivamente dell'articolo 18 (nonché art.22 del D.lgs n.82/2005) e dell'articolo 19 del DPR n.445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia informatica di documento analogico (scansione del documento originale cartaceo).

Alle dichiarazioni sottoscritte con firma digitale Non occorre allegare la copia del documento di identità del dichiarante.

3.13 COMPILAZIONE DEL DGUE (vedi anche avvertenze per una corretta compilazione degli allegati)

Si riportano *alcune* informazioni (**principali**) sulla compilazione del DGUE.

Il Documento di Gara Unico Europeo di riferimento è quello allegato alla citata circolare n. 3/2016 e che dovrà, indipendentemente dalle seguenti informazioni, essere compilato dal Concorrente per dimostrare la propria situazione giuridica e le capacità tecniche, economiche, basandosi anche sulle istruzioni della Circolare medesima in proposito.

Informazioni sull'operatore economico e modalità di partecipazione:

1.1 dati identificativi, forma della partecipazione, , rappresentanti, attestazioni, eventuale avvalimento. (DGUE compilare Parte II sez. A, B, C,) compilare la Sezione D relativa al subappalto.

Requisiti di ordine generale:

1.2 assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 1 lettere a) b) c) d) e) f) g), comma 2, comma 4, comma 5 lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), nonché comma 7 e comma 9 del D. Lgs 50/2016 (le cause di esclusione devono essere specificamente indicate). Le dichiarazioni di cui al comma 1 dalla lett. a) alla lettera g) e comma 7 del citato art. 80, effettuate dal solo rappresentante/procuratore dell'operatore economico, come indicato dal comunicato del Presidente Anac del 26/10/2016 al punto 3 e reiterato dalla successiva comunicazione del 08/11/2017, devono riguardare anche ciascuno dei soggetti indicati al comma 3 dell'art. 80 d.lgs 50/2016 e specificamente: per le imprese individuali: il **titolare e direttori tecnici** dell'impresa qualora questi ultimi siano persone diverse dal titolare; per le società commerciali, le cooperative e loro consorzi: i **direttori tecnici e tutti i soci**, se si tratta di s.n.c.; i **direttori tecnici, e tutti i soci accomandatari**, se si tratta di s.a.s.; i **direttori tecnici, i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o vigilanza o i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo o il socio unico persona fisica**, ovvero il **socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci** per ogni altro tipo di società o consorzio, i **soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente** la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionatoria.

Ai fini della dichiarazione concernente l'eventuale esistenza di illeciti professionali gravi, ai sensi dell'art.80 comma 5 lett.c) costituiscono illeciti professionali rilevanti quelli individuati dalle Linee Guida n.6 dell'ANAC aggiornata al Correttivo di cui alla delibera n.1008 el 11/10/2017, riferiti direttamente all'operatore economico o i soggetti individuati dall'art.80 comma 3 del Codice. Rilevano pertanto gli illeciti professionali gravi accertati, con provvedimento esecutivo, tali da rendere dubbia l'integrità del concorrente, attesa come moralità professionale o la sua affidabilità, intesa come reale capacità tecnico professionale nello svolgimento dell'attività oggetto di affidamento. In particolare rilevano le condanne anche NON DEFINITIVE per i reati di seguito indicati a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, salvo che le stesse configurino altra causa ostativa che comporti l'automatica esclusione dalla procedura di affidamento ai sensi dello stesso art.80 del Codice: a) abusivo esercizio di una professione; b)reati fallimentari (bancarotta semplice e bancarotta fraudolenta, omessa dichiarazione di beni da comprendere nell'inventario fallimentare, ricorso abusivo al credito); c) reati tributari ex D.lgs 74/2000 i reati societari, i delitti contro l'industria e il commercio; d) reati urbanistici di cui all'art.44 comma 1 lettere b) e c) del TESTO UNICO delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al DPR n.380/2001 con riferimento agli affidamenti aventi ad oggetto lavori o servizi di architettura e ingegneria; e) reati previsti dal D.lgs n.231/2001.

Inoltre rileva altresì quale illecito professionale grave, da dichiarare ad opera dell'operatore economico e che la stazione appaltante/amministrazione aggiudicatrice valuta ai sensi dell'art.80 comma 5 lett.c) del codice la condanna non definitiva di taluno dei reati seguenti: art.353cp "turbata libertà degli incanti"; art.353 bis "turbata libertà del procedimento di scelta del contraente"; art.354 cp "astensione degli incanti"; art.355 cp "Inadempimento di contratti di pubbliche forniture"; art.356 c.p "frode nelle pubbliche forniture". Fermo restando che le condanne definitive per tali delitti costituiscono motivo di automatica esclusione ai sensi dell' art.80 comma 1 lett.b).

Rilevano infine gli illeciti gravi posti in essere nello svolgimento della procedura di gara e gli illeciti gravi relativi a "significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto .(compilare DGUE Parte III sez. A, B, C e D fino al n. 6);

1.3 la dichiarazione ai sensi dell'art. 53 comma 16 ter d.lgs 165/2001 che non sono stati conclusi contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto compilare DGUE Parte III sez. D n. 7);

1.4 Nella parte IV si compila la Sezione A per il possesso dei requisiti di idoneità professionale: esempio la dichiarazione sostitutiva del Certificato di Iscrizione nel Registro delle Imprese di cui all'art. 2188 del Codice civile, rilasciato dalla Camera di Commercio dalla quale risulti che la ditta esercita attività rientrante nell'oggetto della presente gara (specificare l'oggetto di attività). Se si tratta di impresa straniera con sede legale nell'ambito dei paesi dell'Unione Europea, l'iscrizione secondo le modalità previste dallo Stato di residenza del concorrente);(DGUE compilare Parte IV sez. α e sez. A1 e A2 non potendosi limitare alla sola Sez. α.

1.5) Requisiti di capacità economica finanziaria e tecnica e professionale indicarli nel DGUE Parte IV. SEZ B e.C.

1.6) la SEZ.D invece per dichiarare il possesso relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale.

1.7 Nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE, deve essere presentato e sottoscritto da ciascuno degli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta un DGUE distinto, recante le informazioni richieste dalle Parti II[^], III[^], IV[^], e VI;

1.8 Nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, il DGUE deve essere presentato, separatamente, dal consorzio (nei termini indicati al punto che precede) e dalle consorziate esecutrici, queste ultime limitatamente alla Parti II[^] Sezioni A e B, III[^] e VI[^];

1.9 AVVALIMENTO : In caso di avvalimento, il concorrente dovrà indicare nel **DGUE**, Parte II[^], Sezione C, gli operatori economici dei quali intende avvalersi, precisando i requisiti oggetto di avvalimento, e dovrà inoltre presentare (oltre alle altre dichiarazione e al contratto di avvalimento):

a. un DGUE distinto dell'ausiliaria, sottoscritto dal legale rappresentante della stessa, con le informazioni richieste dalla Parte II[^], Sezioni A e B, della Parte III[^] e dalla Parte VI[^], attestante il possesso da parte dell'ausiliaria medesima dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;

1.10 Altre dichiarazioni: (compilare il DGUE Parte VI).

3.14 SOCCORSO ISTRUTTORIO:

Ai sensi dell'art. 83, comma 9 D. Lgs 50/2016 e smi, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, delle dichiarazioni sostitutive potrà essere sanata attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al medesimo articolo. In particolare, l'Amministrazione in ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o alla lettera d'invito, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, provvederà a chiedere la integrazione o regolarizzazione nelle modalità previste dall'art. 83, comma 9 D. Lgs 50/2016, indicando il contenuto ed i soggetti che vi devono provvedere.

In tal caso il concorrente dovrà rendere, integrare o regolarizzare le dichiarazioni necessarie, con le modalità ed i contenuti indicati dall'Amministrazione, entro un termine perentorio, non superiore a TRE giorni, indicato dall'Amministrazione, decorrente dall'invio della richiesta di regolarizzazione, dovendo comunque completare in tempi certi il procedimento.

La fattispecie si applica ad ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara o alla lettera di invito.

Per quanto riguarda le cause di esclusione si rimanda a quanto previsto dall'art. 80 D.lgs. 50/2016 e smi e tutte quelle previste dal presente bando e disciplinare.

Si precisa che:

- nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al presente articolo;
- in caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione dell' incompletezza o irregolarità essenziale, il concorrente è **escluso dalla gara**;
- costituiscono irregolarità essenziali non sanabili, fra l'altro, le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa;
- in caso di ATI, la mancata regolarizzazione della posizione di un solo componente dell'ATI determina esclusione dell'intero raggruppamento.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di regolarizzazione, questa stazione appaltante si atterrà, per quanto compatibili con le disposizioni del Codice dei contratti pubblici, alle indicazioni dell'ANAC del 08/01/2015 determinazione n.1. In ogni caso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art.83 co.9 del Codice potrà consentire l'ammissione alla gara soltanto se i requisiti di ammissione siano già sussistenti al momento della presentazione dell'offerta, nei termini indicati dal presente disciplinare.

3.15. PERIODO MINIMO PER IL QUALE L'OFFERTA È VINCOLATA:

L'offerta dei concorrenti rimane valida per 180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte.

3.16 .GARANZIA PROVVISORIA INTESTATA AL COMUNE DI ACQUI TERME

L'offerta, a pena esclusione, è corredata da Attestato di deposito della cauzione provvisoria di importo pari ad Euro 52.756,80 (cinquantaduemilasettecentocinquantasei/80) quale 2% del valore della procedura ammontante ad Euro €. 2.637.840. La cauzione provvisoria è ridotta del 50% per le microimprese, piccole e medio imprese (PMI), raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese e PMI. Tale riduzione non è cumulabile con la riduzione del 50% prevista al primo periodo del comma 7 dell'art. 93 del D.Lgs 50/2016 e smi.

Ai fini della presente procedura i **soggetti sportivi privi di personalità giuridica sono assimilabili alle microimprese, piccole e medie imprese.**

La garanzia provvisoria è costituita, **A FAVORE DEL COMUNE DI ACQUI TERME**, a scelta del concorrente :

a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito; **ATTENZIONE!!!: MODALITÀ DI PRODUZIONE E FIRME DIGITALI RICHIESTE: ALLEGARE COPIA DEI TITOLI RICHIESTI, CORREDATA DA DICHIARAZIONE DI AUTENTICITÀ AI SENSI DEL DPR.445/200 ART.19, SOTTOSCRITTA CON FIRMA DIGITALE DEL TITOLARE O LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'OPERATORE ECONOMICO O PERSONA MUNITA DI COMPROVATI POTERI DI FIRMA.**

b. (fermo restando il limite all'utilizzo del contante secondo le vigenti normative al riguardo) bonifico bancario o assegno circolare da versare alla Tesoreria del Comune: BANCO MONTE PASCHI DI SIENA Agenzia di Acqui Terme, C/C TESORERIA IBAN IT 88 U 01030 47941 000001195870 specificando al Tesoriere che trattasi di "deposito cauzionale di partecipazione alla procedura aperta PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO CON DIRITTO DI PRELAZIONE DEL PROMOTORE DELLA PROGETTAZIONE REALIZZAZIONE E

GESTIONE DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL COMPLESSO POLISPORTIVO COMUNALE MOMBARONE CIG 9179293038 CUP B14J22000130005”

ATTENZIONE!!!: MODALITÀ DI PRODUZIONE RICHIESTE: ALLEGARE SCANSIONE DEL RELATIVO ASSEGNO E DELLA RICEVUTA DI VERSAMENTO IN CASO DI ASSEGNO OPPURE SCANSIONE DELLA RICEVUTA DELL'ESITO DEL “BUON FINE” DEL BONIFICO.

Nel caso in cui l'offerente abbia costituito cauzione secondo le su indicate modalità (deposito in titoli o bonifico) l'operatore economico deve, separatamente, produrre un ulteriore documento contenente impegno di un fideiussore (imprese bancarie o assicurative oppure intermediari finanziari) a rilasciare la garanzia di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 per l'esecuzione del contratto considerato che la cauzione in titoli o in contanti non contiene alcun impegno di cui all'art.93 del Codice. INOLTRE dovrà allegare, nella documentazione amministrativa, una apposita dichiarazione sul proprio conto corrente dedicato sul quale la Stazione appaltante effettuerà lo svincolo della cauzione mediante bonifico bancario al termine della procedura di gara.

c. da fideiussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n.385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 103 e 104 del Codice medesimo, qualora l'offerente risultasse affidatario, salvo che si tratti di microimprese, piccole e medie imprese, oppure di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese come definiti dall'art.3 lett.aa) del Codice dei contratti pubblici.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della polizza fideiussoria, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet della Banca d'Italia:

<https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>;

<https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>;

<https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non.../index.html>: nonché al seguente sito internet dell'istituto di vigilanza sulle assicurazioni (IVASS)

http://www.ivass.it/imprese_esp/HomePage.jsp;

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. In caso di prestazione della garanzia provvisoria sotto forma di fideiussione questa dovrà:

1. contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
2. prevedere espressamente la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile;
3. avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
4. in caso di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, la garanzia fideiussoria deve essere tassativamente intestata a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l'aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE;

5. essere redatta ai sensi del decreto 19 gennaio 2018 n.31 (GURI n.83 del 10/04/2018) recante: Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 93 comma 8 bis, 103 comma 9 e 104 comma 9 del D.lgs n.50/2016 e smi;
6. prevedere espressamente:a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 2° co. del codice civile;c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
7. contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva ove rilasciata dal medesimo garante La dichiarazione del fideiussore non è richiesta se i concorrenti sono microimprese, piccole e medie imprese né se i concorrenti sono raggruppamenti ordinari o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso di poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

1. Documento informatico ai sensi dell'art.1 lett.p) del D.lgs n.82/2005, sottoscritto con firma digitale del soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; in questo specifico caso è sufficiente la firma del procuratore dell'agenzia assicuratrice con allegata la dichiarazione dei poteri di firma.
2. Copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art.22 commi 1 e 2 del D.lgs n.82/2005, In tali ultimi casi la conformità del documento in originale dovrà essere attestata da pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art.22 comma 1 del D.lgs n.82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art.22 comma 2 del D.lgs n.82/2005).

La mancata presentazione della garanzia provvisoria, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate, potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83 co. 9 del Codice, **a condizione che la garanzia sia stata già costituita alla data di presentazione dell'offerta e che decorra da tale data. E' onere del concorrente dimostrare che tali documenti siano stati costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art.20 del D.lgs n.82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.marcatatura temporale).**

In caso di mancata sanatoria la Stazione Appaltante procederà all'esclusione del concorrente dalla procedura di gara. Non è sanabile e quindi è causa di esclusione la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del Codice dei contratti pubblici. Ai sensi dell'art. 103 co. 9 del Codice ove la garanzia definitiva sia prestata in forma di fideiussione, questa deve essere conforme allo schema tipo approvato **ai sensi decreto 19 gennaio 2018 n.31**. Ai sensi dell'art. 103 co. 10 del Codice in caso di raggruppamenti temporanei tale garanzia fideiussoria deve essere presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

L'importo della garanzia provvisoria e della garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 93 co. 7 del Codice, è ridotto del cinquanta per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie EN ISO 9000. Si applica la riduzione del 50% non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. L'importo della garanzia è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione suindicata, per i concorrenti in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per i concorrenti in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con le riduzioni suindicate, per i concorrenti in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento per i concorrenti che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.

Per fruire dei benefici di cui al presente paragrafo, il concorrente segnala, in sede di Modulo A, il possesso dei relativi requisiti, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per i concorrenti in possesso del rating di legalità o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per i concorrenti in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 93 comma 7 ultima parte del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. si precisa che in caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

Si precisa che:

a. in caso di partecipazione in RTI orizzontale, sensi dell'art. 48 co. 1 del Codice, o consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45 co. 2 lett. e) del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;

b. (se del caso) in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del raggruppamento;

c. in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) del co. 2 dell'art. 45 del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio.

All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del Codice dei contratti pubblici. Ai sensi dell'art. 103 co. 9 del

Codice ove la garanzia definitiva sia prestata in forma di fideiussione, questa deve essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ove disponibile. Ai sensi dell'art. 103 co. 10 del Codice in caso di raggruppamenti temporanei tale garanzia fideiussoria deve essere presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare:

- a) la garanzia definitiva, nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del Codice;
- b) la polizza assicurativa.

3.17 Ulteriore garanzia (2,5% del valore dell'investimento)

L'operatore economico deve produrre apposita cauzione in formato elettronico atto a comprovare l'avvenuta costituzione della cauzione, ai sensi dell'articolo 183 comma 13 del Codice di Euro 18.923,54 (diciottomilanovecentoventitre/54euro) pari al 2,5% del valore dell'investimento ammontante ad Euro 756.941,67 come desumibile dal progetto di fattibilità posto a base di gara, a garanzia del rimborso delle spese sostenute per la predisposizione delle offerte.

Detta cauzione deve essere prodotta con le modalità sopra riportate per la garanzia provvisoria e cioè potrà essere costituita sotto forma di fidejussione bancaria; polizza assicurativa oppure fidejussione rilasciata da intermediari finanziari. A prescindere dalla forma di costituzione prescelta la cauzione deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta; prevedere espressamente: a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore; b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 2° co. del codice civile; c. la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

L'importo di questa cauzione non è soggetto alle riduzioni di cui all'art.93 comma 7 del D.lgs n.50/2016 e smi.

SEZIONE IV PROCEDURA E MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

4.1 TIPO DI PROCEDURA: La gara telematica si terrà nella forma della procedura aperta sotto soglia di rilevanza comunitaria e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi del combinato disposto degli artt.60 e 95 testè richiamati nei commi 4 e 5 dell'art.183 del D.lgs n.50 del 18/04/2016 e smi (Codice dei contratti pubblici) determinata da una commissione giudicatrice sulla base dei criteri di valutazione tecnica e relativi pesi mediante l'applicazione del metodo aggregativo compensatore meglio esplicitato al successivo art.5 del presente disciplinare.

4.2 TERMINE DI RICEVIMENTO DELLE OFFERTE O DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE

L'offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte in lingua italiana e trasmesse esclusivamente in formato elettronico, attraverso il Sistema, entro e non oltre **le ore 18.00 del giorno 27/05/2022** Non saranno ammesse offerte presentate in modalità cartacea o via PEC.

4.2.1 IL SISTEMA

Le regole di utilizzo della piattaforma di e-procurement denominata Piattaforma Telematica CUC dell'Acquese sono descritte nell'elaborato denominato Regole per l'utilizzo della piattaforma telematica.

Il Sistema è costituito da una piattaforma telematica di negoziazione nella disponibilità della CUC dell'Acquese e raggiungibile all'indirizzo web: <https://appalti-acquese.maggiolicloud.it/PortaleAppalti> conforme all'art.40 e alle prescrizioni di cui all'art.58 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs.n.82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale) dettagliatamente descritta nel seguito.

E' obbligo del concorrente e buona norma di diligenza professionale del medesimo connettersi alla Piattaforma con un congruo anticipo prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte, in maniera tale da inserire i dati, inviare i documenti e risolvere per tempo eventuali problematiche di comprensione del funzionamento della Piattaforma.

Il concorrente ha la possibilità di ritirare l'offerta correttamente inviata o sostituirla inviandone una nuova con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purchè entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, pena l'irricevibilità.

La presentazione dell'offerta mediante la Piattaforma, infatti è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso **di mancata o tardiva ricezione dell'offerta** medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, **restando esclusa qualsivoglia responsabilità della CUC dell'Acquese e del Gestore del Sistema, ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'Offerta non pervenga entro i termini perentori previsti.**

Pertanto si raccomanda ai concorrenti di connettersi alla Piattaforma entro un termine adeguato rispetto all'articolazione delle fasi descritte. In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, il concorrente esonera la CUC dell'Acquese, in qualità di Amministrazione aggiudicatrice, da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento della Piattaforma.

Non sarà ritenuta valida e non sarà accettata alcuna offerta pervenuta oltre il termine sopra indicato anche per causa non imputabile al concorrente.

Il mancato ricevimento di tutta o parte della documentazione richiesta per la partecipazione alla procedura comporta l'irricevibilità dell'offerta e la non ammissione alla procedura. E' in ogni caso responsabilità dei soggetti concorrenti l'invio tempestivo e completo dei documenti e delle informazioni richieste, ai sensi del presente disciplinare di gara pena l'esclusione dalla procedura.

In considerazione dei vincoli del Sistema, ciascun concorrente ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 10 MB per ciascun singolo file da inviare e di cui è composta l'offerta, nonché di massimo 30 MB dimensioni oltre le quale non è garantito l'upload dei documenti. È in ogni caso responsabilità dei concorrenti far pervenire alla CUC dell'Acquese, tempestivamente tutti i documenti e le informazioni richieste per la partecipazione alla gara.

Ogni operazione effettuata attraverso il Sistema:

1. è memorizzata nelle registrazioni di sistema, quale strumento con funzioni di attestazione e tracciabilità di ogni attività e/o azione compiuta a Sistema;

2. si intende compiuta nell'ora e nel giorno risultante dalle registrazioni di sistema.

Il tempo del Sistema è il tempo ufficiale nel quale vengono compiute le azioni attraverso il Sistema medesimo e lo stesso è costantemente indicato a margine di ogni schermata del sistema. Le scadenze temporali vengono sempre impostate a livello di secondi.

Le registrazioni di sistema relative ai collegamenti al Sistema e alle relative operazioni eseguite nell'ambito della partecipazione alla presente procedura, sono conservate nel Sistema e fanno piena prova nei confronti degli utenti del Sistema. Tali registrazioni di sistema hanno carattere riservato e non saranno divulgate a terzi, salvo ordine del giudice o in caso di legittima richiesta di accesso agli atti ai sensi della legge n.241/1990 e smi.

Tutti gli utenti, con l'utilizzazione del Sistema esonerano la CUC dell'Acquese ed il Gestore del Sistema da ogni responsabilità relativa a qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere, attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni, il Sistema medesimo. Ove possibile la CUC dell'Acquese e/o il Gestore del Sistema comunicheranno anticipatamente agli utenti del Sistema gli interventi di manutenzione sul Sistema stesso. Gli utenti del Sistema, in ogni caso, prendono atto ed accettano che l'accesso al Sistema utilizzato per la presente procedura potrà essere sospeso o limitato per l'effettuazione di interventi tecnici volti a ripristinarne o migliorarne il funzionamento o la sicurezza.

Qualora si desideri ausilio nel superamento di problemi tecnici riscontrati nel corso della procedura di Registrazione e/o presentazione dell'offerta, si consiglia di contattare il Call Center dedicato presso i recapiti indicati nel sito <https://appalti-acquese.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp>, sezione "Informazioni", sottosezione "Assistenza tecnica" e di lasciare i dati identificativi dell'impresa e di specificare le problematiche riscontrate, fermo restando il rispetto di tutti i termini perentori previsti nella documentazione di gara. Ulteriori prescrizioni relative all'utilizzazione del Sistema sono stabilite nel prosieguo del presente atto.

Gestore del sistema

Fermo restando che, per la presente procedura, Amministrazione aggiudicatrice è la Centrale Unica di Committenza dell'Acquese presso il Comune di Acqui Terme, la stessa si avvale, del supporto tecnico del Gestore del Sistema ovvero di Maggioli S.p.A. incaricato anche dei servizi di conduzione tecnica delle applicazioni informatiche necessarie al funzionamento del Sistema, assumendone ogni responsabilità al riguardo. Il Gestore del Sistema ha l'onere di controllare i principali parametri di funzionamento del Sistema stesso, segnalando eventuali anomalie del medesimo.

Il Gestore del Sistema è, in particolare, responsabile della sicurezza informatica a livello di applicazione e infrastruttura logica del sistema.

La piattaforma telematica è di proprietà della CUC dell'Acquese ed in esercizio sui sistemi e nei locali del Comune di Acqui Terme, il quale garantisce la sicurezza fisica del Sistema e riveste il ruolo di Responsabile della Sicurezza e di Amministratore di Sistema ai sensi della disciplina che regola la materia. Congiuntamente al Gestore del sistema è altresì responsabile dell'adozione di tutte le misure stabilite dal Regolamento UE Regolamento europeo n.679/2016, in materia di protezione dei dati personali.

La registrazione al sistema

L'offerta per la presente procedura deve essere presentata esclusivamente attraverso il Sistema, e quindi per via telematica mediante l'invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale, ove espressamente previsto. Per poter presentare offerta tramite il Sistema è necessario procedere alla Registrazione presso il Sistema. La Registrazione deve sempre essere effettuata - necessariamente - da un operatore economico singolo, a prescindere dalla volontà di partecipare alla procedura in forma associata: tale intenzione potrà essere concretizzata nella fase di presentazione dell'offerta e non in quella della semplice registrazione. Per procedere alla registrazione si rimanda alle istruzioni presenti nel documento "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma telematica e accesso all'Area Riservata del Portale Appalti" presente nel sito <https://appalti-acquese.maggiolicloud.it/PortaleAppalti> sezione "Informazioni", sottosezione "Accesso area riservata". **La registrazione al Sistema deve essere richiesta unicamente dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la Registrazione e impegnare l'operatore economico medesimo. All'esito della Registrazione al soggetto che ne ha fatto richiesta viene rilasciato un account di accesso all'area riservata. L'account è strettamente personale e riservato ed è utilizzato quale strumento di identificazione informatica e di firma elettronica ai sensi del Decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale). Il titolare dell'account è tenuto a operare nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, in modo da non arrecare pregiudizio al Sistema, ai soggetti ivi operanti e, in generale, a terzi. L'account creato in sede di registrazione è necessario per ogni successivo accesso alle fasi telematiche della procedura. L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all'interno del Sistema dall'account riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente l'account all'interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato. L'accesso, l'utilizzo del Sistema e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente Disciplinare di gara, nei relativi allegati e le istruzioni presenti nel sito <https://appalti-acquese.maggiolicloud.it/PortaleAppalti> sezione "Informazioni", sottosezione "Accesso area riservata", nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel sito <https://appalti-acquese.maggiolicloud.it/PortaleAppalti> o le comunicazioni attraverso il Sistema.**

Area comunicazioni

Anche ai sensi dell'art. 52 del Decreto legislativo n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni l'operatore economico con la presentazione dell'offerta elegge automaticamente domicilio nell'apposita area ad esso riservata ai fini della ricezione di ogni comunicazione inerente la presente procedura. L'operatore economico elegge altresì domicilio presso la sede e l'indirizzo di posta elettronica certificata che indica al momento della presentazione dell'OFFERTA.

Le informazioni di cui all'articolo 76 del Codice saranno oggetto di specifica comunicazione secondo la disciplina descritta nell'articolo stesso.

Ai medesimi fini, in caso di RTI, l'impresa mandataria con la presentazione dell'offerta elegge automaticamente domicilio nell'apposita area ad essa riservata per sé e per le mandanti.

Nel caso di indisponibilità della piattaforma, e comunque in ogni caso in cui lo riterrà opportuno, la CUC dell'Acquese, invierà le comunicazioni inerenti la presente procedura per mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo indicato dal concorrente.

REGOLE DI CONDOTTA PER L'UTILIZZAZIONE DEL SISTEMA

I concorrenti e, comunque, tutti gli utenti del Sistema sono tenuti ad utilizzare il Sistema stesso secondo buona fede ed esclusivamente per le finalità consentite e sopra specificate, e sono altresì responsabili per le violazioni delle disposizioni di legge e regolamentari, in materia di acquisti di beni e servizi della Pubblica Amministrazione e per qualunque genere di illecito amministrativo, civile o penale.

I concorrenti e, comunque, tutti gli utenti del Sistema si obbligano a porre in essere tutte le condotte necessarie ad evitare che attraverso il Sistema si attuino turbative nel corretto svolgimento delle procedure di gara con particolare riferimento a condotte quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: la turbativa d'asta, le offerte fantasma, gli accordi di cartello.

In caso di inosservanza di quanto sopra, la CUC dell'Acquese segnalerà il fatto all'autorità giudiziaria, all'Autorità Nazionale Anticorruzione, all'Osservatorio sui contratti pubblici di lavori, forniture e servizi per gli opportuni provvedimenti di competenza.

Salvo il caso di dolo o colpa grave, la CUC dell'Acquese, il Comune di Acqui Terme ed il Gestore del Sistema non saranno in alcun caso ritenuti responsabili per qualunque genere di danno, diretto o indiretto, per lucro cessante o danno emergente, che dovessero subire gli utenti del Sistema, e, comunque, i concorrenti e le Amministrazioni o terzi a causa o comunque in connessione con l'accesso, l'utilizzo, il mancato utilizzo, il funzionamento o il mancato funzionamento del Sistema e dei servizi dallo stesso offerti.

Tutti i contenuti del sito <https://appalti-acquese.maggiolicloud.it/PortaleAppalti> e, in generale, i servizi relativi al Sistema, forniti dalla CUC dell'Acquese e dal Gestore del Sistema sono resi disponibili e prestati così come risultano dal suddetto sito e dal Sistema. La CUC dell'Acquese e il Comune di Acqui Terme ed il Gestore del Sistema non assumono alcuna responsabilità nei confronti delle Amministrazioni per qualsiasi inadempimento dei Fornitori e per qualunque danno di qualsiasi natura da essi provocato.

Con la Registrazione e la presentazione dell'offerta, i concorrenti manlevano e tengono indenne la CUC dell'Acquese ed il Comune di Acqui Terme ed il Gestore del Sistema, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le eventuali spese legali, che dovessero essere sofferte da questi ultimi e/o da terzi, a causa di violazioni delle regole contenute nel presente Disciplinare di gara, dei relativi allegati, di un utilizzo scorretto od improprio del Sistema o dalla violazione della normativa vigente.

A fronte di violazioni di cui sopra, di disposizioni di legge o regolamentari e di irregolarità nell'utilizzo del Sistema da parte dei concorrenti, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente Disciplinare di gara, la CUC dell'Acquese e il Comune di Acqui Terme ed il Gestore del Sistema, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, si riservano il diritto di agire per il risarcimento dei danni, diretti e indiretti, patrimoniali e di immagine, eventualmente subiti.

ACCESSO ALLA PIATTAFORMA TELEMATICA E MODALITA' OPERATIVE

Le modalità per registrarsi e ottenere le credenziali di accesso alla piattaforma telematica sono contenute nel documento “Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma telematica e accesso all'Area Riservata del Portale Appalti”, disponibile nell'area pubblica della piattaforma <https://appalti-acquese.maggiolicloud.it/PortaleAppalti> nella sezione “Informazioni”, “Accesso area riservata”, parte integrante e sostanziale al presente disciplinare di gara.

Le modalità operative per la presentazione a mezzo piattaforma telematica delle offerte e il caricamento di tutta la documentazione meglio specificata nei successivi paragrafi del presente atto sono precisate nel documento denominato “Guida per la presentazione di un'offerta telematica” disponibile nell'area pubblica della piattaforma nella sezione “Informazioni”, “Istruzioni e manuali”, la quale guida costituisce parte integrante e sostanziale al presente disciplinare di gara.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

La gara in oggetto verrà espletata in modalità completamente telematica attraverso la piattaforma telematica. Si ribadisce che non saranno ammesse offerte presentate in modalità cartacea o via PEC.

I concorrenti, per presentare le offerte, dovranno:

- registrarsi sulla piattaforma telematica secondo le modalità specificate nel documento denominato “Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma telematica e accesso all'Area riservata del Portale Appalti, scaricabile direttamente sulla piattaforma disponibile all'indirizzo internet sopra indicato, ottenendo così le credenziali di accesso;
- scaricare la documentazione di gara disponibile ovvero, laddove richiesto, generarla a sistema;
- predisporre, compilare, acquisire, firmare digitalmente tutta la documentazione secondo quanto prescritto nel presente disciplinare di gara, avendo cura di controllare di aver acquisito tutto quanto richiesto o che si intende produrre in sede di gara, distinguendo in modo inequivocabile tra ciò che va caricato nelle tre buste digitali meglio specificate di seguito (Busta A Busta B e Busta C);
- avviare la compilazione dell'offerta telematica, confermando o modificando i propri dati anagrafici; si evidenzia che qualora l'operatore economico sia già registrato e necessiti di aggiornare i propri dati anagrafici, nel caso la modifica riguardi ragione sociale, la forma giuridica, il codice fiscale o la partita iva, tale variazione dovrà essere richiesta utilizzando l'apposita procedura "Richiedi variazione dati identificativi" disponibile nell'Area personale raggiungibile accedendo alla piattaforma con le credenziali rilasciate in fase di registrazione; per tali variazioni è richiesta la verifica e l'accettazione da parte della Stazione Appaltante e/o dell'Amministrazione aggiudicatrice, pertanto il processo di aggiornamento è differito; in caso di urgenza è possibile contattare la Stazione Appaltante e/o l'amministrazione aggiudicatrice;
- scegliere la forma di partecipazione, inserendo tutti gli altri eventuali operatori economici; nel caso di raggruppamento sarà pertanto l'impresa mandataria/capogruppo ad effettuare le operazioni di caricamento e gestione dei dati per la procedura di gara anche per conto delle mandanti, fermi restando gli obblighi di firma digitale dei documenti presentati di pertinenza di ciascun operatore economico;

- predisporre le buste telematiche secondo le modalità previste nelle linee guida nel documento denominato “Guida alla presentazione delle offerte telematiche”, disponibile direttamente nella home page (accesso pubblico) della piattaforma telematica, nella sezione “Informazioni”, “Istruzioni e manuali”, avendo cura di verificare che tutti i documenti siano stati compilati correttamente, nel formato richiesto (es.: PDF) e firmati digitalmente (es. in formato P7M) da tutti i soggetti abilitati ad impegnare giuridicamente l’operatore economico e/o gli operatori economici e che tutti i file siano stati caricati correttamente nelle rispettive buste telematiche;
- modificare o confermare l’offerta;
- inviare l’offerta telematica.

Si precisa che:

- prima dell’invio, tutti i file che compongono l’offerta che non siano già originariamente in formato PDF, devono essere convertiti in formato PDF;
- la predisposizione e il salvataggio dell’offerta da parte del concorrente nella propria area dedicata non implica l’effettivo invio dell’offerta ai fini della partecipazione, ma è necessario completare il percorso cliccando sulla funzione “conferma e invia offerta”;
- oltre il termine di scadenza della presentazione delle offerte, la piattaforma non ne permette l’invio;
- la piattaforma permette l’upload di file di dimensioni massime di 10 MB per un limite complessivo di 30 MB per ciascuna busta digitale.

4.2.2 LE BUSTE TELEMATICHE

La piattaforma telematica prevede il caricamento e l’invio dell’offerta contenente le seguenti buste digitali:

- a) **BUSTA DIGITALE A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.** La busta “A Documentazione amministrativa dovrà essere confezionata e contenere quanto **PREVISTO NEL SUCCESSIVO PARAGRAFO 4.3**
- b) **BUSTA DIGITALE B – OFFERTA TECNICA** - La busta B - “OFFERTA TECNICA” dovrà contenere, **a pena d’esclusione**, l’offerta tecnica redatta in lingua italiana, in carta semplice, e sottoscritta dalla stessa persona che sottoscrive la domanda di partecipazione; il tutto in conformità a quanto **PREVISTO NEL SUCCESSIVO PARAGRAFO 4.4**. N.B.: Nella formulazione dell’offerta tecnica non dovrà essere indicato alcun elemento riconducibile ai valori di cui all’offerta economica contenuti nella Busta C) pena l’esclusione dalla gara.
- c) **BUSTA DIGITALE C “OFFERTA ECONOMICA”.** La busta contrassegnata con la lettera “C Offerta economica” dovrà contenere, pena l’esclusione, al suo interno: **l’Offerta economica in bollo**, che dovrà essere redatta in lingua italiana, (secondo lo schema allegato B) datata e sottoscritta digitalmente dalla stessa persona che sottoscrive la domanda di partecipazione; in caso di offerta congiunta, (RTI) essa, dovrà essere sottoscritta pena l’esclusione da tutti i

rappresentanti degli operatori che vi fanno parte. **VEDASI SUCCESSIVO PARAGRAFO 4.5.**

La mancanza di una delle predette buste costituisce **causa di esclusione irrimediabile** dalla gara non suscettibile di soccorso istruttorio ai sensi dell'art.83 comma 9 del Codice.

Si ribadisce che l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica che consentano di ricostruire la complessiva offerta economica, **costituisce causa di esclusione. Parimenti** il caricamento per errore nella busta digitale A o C di documentazione tecnica da inserire nella busta digitale B ovvero il caricamento per errore nella busta digitale A o B dell'offerta economica **compорта inevitabilmente l'esclusione dalla gara, ove tale inserimento costituisca anticipazione dell'offerta del concorrente o, comunque, consenta la ricostruzione della medesima.**

4.3 Contenuto della Busta Digitale "A - Documentazione amministrativa"

Tutta la documentazione amministrativa, prescritta dal presente disciplinare o dal Codice dei contratti pubblici, deve essere caricata sulla piattaforma telematica secondo le modalità esplicitate nel documento denominato "Guida alla presentazione delle offerte telematiche", disponibile direttamente nella home page (accesso al pubblico) della piattaforma telematica medesima nella sezione "Informazioni", "Istruzioni e manuali". La procedura di cui trattasi andrà individuata sulla piattaforma telematica accedendo alla relativa scheda di dettaglio cliccando su "Visualizza scheda".

Nella **BUSTA digitale A DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA** i concorrenti dovranno inserire:

1. **(DOCUMENTO INFORMATICO) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE INTEGRATIVA UTILIZZANDO IL MODULO "ALLEGATO A" in CARTA SEMPLICE** datata e sottoscritta, con firma digitale, dal titolare o legale rappresentante dell'operatore economico redatta ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000. In caso di offerta congiunta la domanda/dichiarazione deve essere compilata, ciascuna per il proprio ruolo, distintamente dai soggetti associati, mentre l'allegato relativo al raggruppamento (vedi punto 4) deve essere sottoscritto digitalmente da tutti i concorrenti associati, pena l'esclusione.
2. **Copia informatica** di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art.22 commi 1 e 2 del D.lgs n.82/2005 a secondo dei casi: a) dell'atto costitutivo e dello Statuto sociale vigente dei concorrenti o documentazione equipollente; oppure b) (qualora trattasi di imprese) **Copia informatica** del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, artigianato e agricoltura, oppure **iscrizione** in registro analogo nell'ipotesi di impresa estera; c) iscrizione all'Albo delle società Cooperative istituito con D.M. 23/06/2004, ovvero, nel caso di cooperative sociali, nell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali o stato di appartenenza all'Unione Europea; d) Copia Atto costitutivo (regolarmente registrato) e statuto delle Società/Enti/federazioni/o Associazioni sportive ed eventuali aggiornamenti relativi alle cariche sociali ricoperte al momento di partecipazione alla gara.
3. **(DOCUMENTO INFORMATICO) DGUE Documento di gara unico europeo:** Ai sensi di quanto previsto dall'art.85 comma 1 del Codice e del Comunicato del MIT del 30/03/2018 a far data dal 18/04/2018 il DGUE va compilato esclusivamente in forma elettronica, sottoscritto digitalmente e inserito nella presente busta telematica. Istruzioni compilazione vedasi paragrafo 4 e paragrafo 4.2.2 del presente disciplinare. Per agevolare gli operatori economici questa

Amministrazione aggiudicatrice rende disponibile nella documentazione di gara anche il file denominato DGUE poiché il modello DGUE presente sul portale della Commissione europea è impostato (ovviamente) soltanto sulla direttiva comunitaria, fintanto che il Ministero non avrà messo a disposizione una piattaforma analoga ma modulata sullo schema de DGUE nazionale, il DGUE che effettivamente si mette on line a disposizione degli operatori economici stessi è in versione riscrivibile in modo da poter essere compilato.

4. **(se del caso)** Nell'ipotesi di Raggruppamento Temporaneo di Imprese, consorzio ordinario o GEIE già costituito: (copia informatica) **il MANDATO COLLETTIVO IRREVOCABILE con rappresentanza** conferito alla società mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero copia autentica dell'atto costitutivo del consorzio ordinario o del GEIE, conformi alle prescrizioni di cui all'art.48 D.LGS N.50/2016. In tale atto o mandato dovrà dare conto della quota di partecipazione di ciascuna impresa e delle prestazioni lavorative che la stessa assumerà in caso di aggiudicazione **OPPURE (se del caso)** Nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese, consorzio ordinario o GEIE da costituirsi (documento informatico) **l'apposita dichiarazione** sottoscritta digitalmente con cui le imprese, capogruppo e mandanti, si impegnano, in caso di aggiudicazione della procedura in argomento, a conferire mandato collettivo speciale di rappresentanza ad una di esse, qualificata come Società Capogruppo, che firmerà per accettazione la medesima dichiarazione e stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e della mandanti. Nella stessa dichiarazione dovrà essere specificata la quota parte delle prestazioni lavorative che verranno svolte da ciascuna Società (nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione, indicandone la tipologia). La dichiarazione verrà sottoscritta con firma digitale da tutte le Società interessate, **pena l'esclusione.**
5. **GARANZIA PROVVISORIA** a favore del Comune di ACQUI TERME secondo quanto disposto al paragrafo 3.16 del presente disciplinare pari ad Euro ad Euro 52.756,80 (cinquantaduemilasettecentocinquantesi/80) quale 2% del valore della procedura ammontante ad Euro 2.637.840 con l'allegata dichiarazione di cui all'art.93 comma 8 del Codice concernente l'impegno a rilasciare la cauzione definitiva, oppure se l'impegno non è già contenuto nella garanzia provvisoria dichiarazione sostitutiva contenente l'impegno a rilasciare in caso di aggiudicazione dell'appalto la garanzia definitiva.
6. **ULTERIORE CAUZIONE** a favore del Comune di ACQUI TERME secondo quanto disposto al paragrafo 3.17 del presente disciplinare ai sensi dell'articolo 183 comma 13 del Codice di Euro 18.923,54 (diciottomilanovecentoventitre/54euro) pari al 2,5% del valore dell'investimento ammontante ad Euro 756.941,67;
7. **copia scansata della certificazione ESCO** in corso di validità che attesti il rispetto dei requisiti organizzativi, diagnostici, progettuali, gestionali, economici e finanziari di cui alla norma UNI CEI 11352 propri delle ESCO (Energy Service Company);
8. **copia scansata delle certificazioni indicate al paragrafo 3.2. punto4)** in corso di validità e delle ulteriori certificazioni e/o attestazioni che legittimano la riduzione dell'importo della cauzione provvisoria;
9. **REFERENZE BANCARIE:** le referenze bancarie dovranno essere allegate o come documento informatico oppure come copia informatica di documento analogico secondo quanto previsto al paragrafo 3.3 del presente disciplinare.
10. **ELENCO DEI CONTRATTI SVOLTI** di cui al paragrafo 3.4 punto 1) Sezione III del presente Disciplinare **(se non dichiarato nell'istanza di partecipazione);**
11. **(se del caso) nell'ipotesi che il concorrente voglia eseguire direttamente i lavori accessori ivi compresa la progettazione,** dichiarazione di voler eseguire in proprio detti lavori e di essere adeguatamente qualificato e a tal fine allega copia della attestazione SOA in corso di

- validità. **in copia informatica** di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art.22 commi 1 e 2 del D.lgs n.82/2005 così come previsto dal presente disciplinare al punto 3.4.punto2.
12. **(se del caso) qualora non intenda eseguire in proprio, in tutto o in parte, i lavori accessori ivi compresa la progettazione** \dichiarazione di non voler eseguire in proprio in tutto o in parte i lavori accessori, dichiara la percentuale di lavori che intende subappaltare e/o affidare a terzi e dichiara di essere a conoscenza che per l'affidamento degli stessi e della progettazione è tenuto a tutto quanto disposto dalle disposizioni in materia di affidamento dei contratti pubblici di tempo in tempo vigenti.;
 13. **ATTESTAZIONE DELL'AVVENUTO VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO di Euro 140.00** a favore dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all'art. 1, commi 65 e 67 della l. 23/12/2005 n. 266 con le modalità di cui alla deliberazione dell'Anac 21/12/2021 (vedasi sito www.anticorruzione.it), pena l'esclusione dalla presente procedura; **CIG 9179293038**
 14. **Documento PASSOE**, ottenuto attraverso la registrazione al servizio AVCPass dell'Autorità Vigilanza Contratti Pubblici /A.N.A.C. codice **CIG 9179293038**
 15. **ATTESTAZIONE DI AVVENUTO SOPRALLUOGO (copia informatica** di documento analogico scansione di documento cartaceo) sottoscritta dal RUP o da suo Funzionario rilasciata dal Comune di ACQUI TERME;
 16. **(se del caso) Copia informatica** di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art.22 commi 1 e 2 del D.lgs n.82/2005 **della certificazione aziendale di qualità** rilasciata da organismi accreditati. Si precisa altresì che per la riduzione della cauzione provvisoria ex art.93 comma 7 Dlgs n.50/2016, il concorrente dovrà specificarne la tipologia; tale dichiarazione sarà inclusa nella Domanda di partecipazione;
 17. **PATTO DI INTEGRITÀ** sottoscritto dal titolare o legale rappresentante dell'operatore economico;
 18. **DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE IL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO PER L'OFFERTA ECONOMICA**:i concorrenti devono produrre idoneo documento di attestazione dell'assolvimento imposta di bollo in una delle modalità previste dalla normativa vigente. Le offerte non in regola con il bollo sono considerate valide ai fini della partecipazione alla procedura ma verranno comunicate al competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate. Il concorrente deve inviare e far pervenire alla CUC dell'Acquese mediante inserimento nella busta digitale "A", l'attestazione del pagamento degli oneri di bollo relativi all'offerta Economica. A titolo esemplificativo, i concorrenti possono allegare copia scansionata del foglio su cui viene apposta la marca da bollo, debitamente annullata, con indicazione del CIG della presente procedura, o in alternativa, ricorrendo alla marca da bollo virtuale allegando il file della ricevuta relativa al pagamento del bollo. (tale dichiarazione può essere resa quale sezione interna alla domanda di partecipazione).
 19. **(se del caso) la documentazione** prevista in caso di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete.
 20. **(se del caso) Documentazione** e dichiarazioni di cui all'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi.

4.4 CONTENUTO DELLA BUSTA DIGITALE B "OFFERTA TECNICA"

ATTENZIONE!!DALL'OFFERTA TECNICA NON DEVE RISULTARE, PENA L'ESCLUSIONE, ALCUN ELEMENTO CHE POSSA RENDERE PALESE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, L'OFFERTA ECONOMICA. (ne segue – C.d.S. SEZ. VI 2/07/2015 n.3295 – che non si procederà all'esclusione, in quanto non risulta violato il principio di segretezza del'offerta, allorchè gli importo

economici indicati non abbiano la capacità o la funzione di sviluppare l'entità del prezzo richiesto, ma siano utilizzati solo al fine di evidenziare la bontà dell'offerta tecnica e delle sue conseguenze applicative anche dal punto di vista dei risparmi di spesa).

Ai sensi dell'art.183 comma 15 del Codice dei contratti pubblici, l'offerta tecnica consiste in varianti migliorative al progetto di fattibilità tecnico-economica mentre la progettazione definitiva/esecutiva costituirà obbligazione contrattuale dell'operatore economico aggiudicatario in qualità di concessionario.

L'offerta tecnica dovrà essere elaborata, in lingua italiana, in modo chiaro e leggibile, secondo le modalità prescritte dal presente disciplinare di gara. Tutta la documentazione redatta dal concorrente deve essere sviluppata ed esplicitata in modo tale da non comportare incertezze ed interpretazioni sulla volontà negoziale.

Si ricorda ai Sigg. Concorrenti di individuare espressamente le parti progettuali che costituiscono segreti tecnici o commerciali, ai sensi dell'art.53 del D.lgs n.50/2016. VEDI NOTA BENE.

Si precisa che:

- nessun onere di progettazione verrà riconosciuto ai concorrenti in relazione alle proposte presentate.
- L'offerta tecnica in ogni sua parte dovrà essere redatta in lingua italiana e priva di qualsiasi indicazione (diretta o indiretta) di carattere economico.
- In caso di aggiudicazione l'offerta tecnica organizzativa redatta dal concorrente sarà allegata al contratto per formarne parte integrante e sostanziale.
- non sono previste un numero massimo di pagine: occorre però tenere presente i limiti previsti per il caricamento a sistema dei documenti.

L'OFFERTA TECNICA deve essere caricata sulla piattaforma telematica secondo le modalità precisate nel documento denominato "Guida alla presentazione delle offerte telematiche" disponibile sulla piattaforma come sopra emarginato al paragrafo 4.2.1. e seguenti. Al riguardo si richiede di prestare particolare attenzione ai limiti previsti per l'upload dei documenti (file di dimensioni massime di 15 MB per un limite complessivo di 30 MB per ciascuna busta digitale).

L'OFFERTA TECNICA a pena di esclusione, deve essere sottoscritta con firma digitale dal titolare o dal legale rappresentante dell'operatore economico. Qualora nell'impresa sia presente la figura dell'Institore (art. 2203 e seguenti del C.C.), del Procuratore (art. 2209 del C.C.) o del Procuratore speciale l'offerta può essere sottoscritta con firma digitale dagli stessi. In tal caso va trasmessa la relativa procura.

In caso di partecipazione da parte dei soggetti di cui all' art. 45, comma 1, lett. d), e) ed f) del Codice, anche se non ancora costituiti, l'offerta deve essere sottoscritta con firma digitale da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei, i consorzi ordinari di concorrenti o l'aggregazione di imprese a rete.

Ai fini di quanto richiesto, si precisa che l'obbligo di sottoscrivere l'offerta tecnica dal legale rappresentante" integra un elemento essenziale dell'offerta perché ha la funzione di ricondurre al suo autore l'impegno di effettuare la prestazione oggetto dell'appalto verso il corrispettivo indicato nell'offerta medesima ed assicurare contemporaneamente la provenienza, la serietà, l'affidabilità dell'offerta stessa. La mancata formalizzazione dell'offerta tecnica in tal senso configura, pertanto, il difetto di sottoscrizione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 83 del Codice dei contratti pubblici.

N.B.:ACCESSO AGLI ATTI- NOTIFICA AI CONTROINTERESSATI: *la documentazione tecnica, dovrà contenere, in apposita pagina, ai sensi dell'art.53 comma 5 lett.a) D.Lgs n.50/2016 e smi, l'eventuale indicazione espressa delle parti dell'offerta tecnica che costituiscono secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'Offerente, segreti tecnici o commerciali o industriali ed i correlati riferimenti normativi, firmata digitalmente dall'Offerente e che pertanto necessitano di adeguata e puntuale tutela in caso di accesso ex art.53 del D.lgs n.50/2016 e smi e 22 e ss. L.241/90 da parte di terzi, atteso che le informazioni fornite nell'ambito della documentazione tecnica costituiscono segreti tecnici o commerciali o industriali. In tale caso, nella predetta dichiarazione il concorrente dovrà precisare analiticamente quali sono le informazioni riservate che costituiscono segreto tecnico o commerciale o industriale, nonché comprovare ed indicare le specifiche motivazioni della sussistenza di tali segreti in base all'art.98 del D.lgs n30/05 (Codice della proprietà industriale). Non potranno essere prese in considerazione e pertanto saranno considerate non rese, dichiarazioni generiche che non precisino analiticamente quali sono le informazioni riservate che costituiscono segreto tecnico o commerciale o industriale e le specifiche motivazioni della sussistenza di tali segreti.*

Si precisa che comunque ogni decisione in merito alla valutazione della riservatezza/segretezza sarà di competenza della Stazione appaltante.

In ogni caso ai sensi del comma 6 dell'art.53 del D.lgs n.50/2016 e smi il diritto di accesso su queste informazioni è comunque consentito al concorrente che lo chieda in vista della difesa di giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto nell'ambito della quale viene formulata la richiesta di accesso.

L'Offerta Tecnica, redatta e sottoscritta come sopra indicato, dovrà essere composta obbligatoriamente dalle seguenti relazioni, in conformità a quanto di seguito specificato:

Relazione T1: Relazione illustrativa generale

Relazione T2: Relazione tecnica

Relazione T3: Caratteristiche del servizio e di gestione

Relazione T4: Varianti migliorative allo Schema di Convenzione

Ciascuna relazione dovrà contenere obbligatoriamente i contenuti indicati nel seguito. Non sono ammessi ulteriori allegati e/o documentazione di qualsivoglia tipo oltre a quanto richiesto e definito.

In dettaglio, il fascicolo dell'”Offerta tecnica” dovrà contenere:

Relazione T1: RELAZIONE ILLUSTRATIVA GENERALE Questa relazione dovrà contenere:

- Descrizione della Società concorrente: il concorrente dovrà descrivere la propria impresa (o consorzio, o ATI);
- Illustrazione degli aspetti peculiari e dei punti di forza dell'offerta tecnica presentata. La relazione T1 dovrà essere obbligatoriamente contenuta in massimo 10 pagine (ovvero 20 facciate) in formato A4.

Relazione T2: RELAZIONE TECNICA In questa relazione il concorrente dovrà descrivere la propria proposta tecnica relativa agli interventi da realizzare, estesi a tutte le attività di cui al Progetto di Fattibilità e alla documentazione posta a base di gara. La proposta tecnica deve essere redatta sulla base del Progetto di Fattibilità posto a base di gara, di cui dovranno essere garantiti i contenuti minimi. La relazione dovrà contenere, in via indicativa e non esaustiva:

- Relazione sugli interventi da eseguire In questa relazione il concorrente dovrà esaustivamente descrivere - distintamente per gli impianti termici, di raffrescamento degli Edifici - la proposta tecnica complessiva degli interventi che, in caso di aggiudicazione, si impegna ad eseguire sugli

impianti oggetto di affidamento nell'arco della concessione, ritenendo i costi compresi nella remunerazione a canone come esplicitato nel Disciplinare di gara, il tutto coerentemente con quanto stabilito dai Criteri Ambientali Minimi applicabili alle attività di cui trattasi. Con specifico riferimento a ciascuno dei settori dell'adeguamento normativo, della riqualificazione tecnologica, del risparmio energetico e degli interventi obbligatori di ottimizzazione e miglioramento degli impianti, dovranno essere riportati in dettaglio le indicazioni sui materiali, sulla tipologia degli elementi previsti caso per caso e sulle modalità di organico inserimento dell'intervento nel contesto, anche in rapporto agli impianti preesistenti, evidenziando, ove del caso, le eventuali varianti o migliorie proposte rispetto al progetto di fattibilità. La Relazione dovrà indicare inoltre l'elenco dettagliato e puntuale degli interventi previsti per la soluzione delle problematiche individuate in fase di analisi dello stato attuale, con indicazioni in merito ai materiali, alle nuove tecnologie o apparecchiature previste, dando altresì evidenza dei miglioramenti conseguibili, nonché delle modalità attraverso cui si intende rispettare le (e dare attuazione alle) previsioni recate dal Decreto Ministeriale 7 marzo 2012 (pubblicato nella G.U. del 28 marzo 2012, n. 74), recante "Adozione dei criteri ambientali minimi da inserire nei bandi di gara della Pubblica Amministrazione per l'acquisto di servizi energetici per gli edifici – servizio di illuminazione e forza motrice – servizio di riscaldamento/raffrescamento".

- Relazione sul risparmio energetico In questa relazione il concorrente dovrà indicare, separatamente per gli impianti termici, di raffrescamento degli Edifici, le percentuali di effettivo risparmio di consumi energetici che il concorrente propone di conseguire a seguito dell'esecuzione degli interventi da realizzare sugli impianti. In questa relazione il concorrente dovrà descrivere, in modo chiaro e verificabile, le modalità attraverso cui intende conseguire gli obiettivi di "risparmio energetico" relativi al servizio di gestione degli impianti termici degli edifici.
- Cronoprogramma Il cronoprogramma dovrà definire il calendario e la sequenza di avvio di ciascuno degli interventi richiesti.

Relazione T3: CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO E DI GESTIONE In questa relazione il concorrente dovrà descrivere, in modo chiaro e verificabile, le modalità con cui intende organizzarsi per erogare ciascun servizio oggetto della concessione, ritenendo i costi compresi nella remunerazione di cui al corrispettivo annuo, indicando, in via indicativa e non esaustiva:

- Organizzazione del servizio;
- Modalità di erogazione del servizio;
- manutenzione ordinaria e straordinaria

Relazione T4: VARIANTI MIGLIORATIVE ALLO SCHEMA DI CONVENZIONE In questo capitolo il concorrente dovrà produrre una bozza di convenzione, in cui siano contenute, rispetto allo Schema di Convenzione posto a base di gara, le migliorie proposte, fermo restando che tale documento dovrà essere elaborato conformemente allo Schema di Convenzione redatta dal Promotore e posto a base di gara.

Non sono ammesse offerte che comportino costi aggiuntivi per l'Amministrazione.

4.5 CONTENUTO DELLA BUSTA "C OFFERTA ECONOMICA"

L'Offerta economica deve essere caricata sulla piattaforma telematica secondo le modalità precisate nel documento "Guida alla presentazione delle offerte telematiche" disponibile nella piattaforma come sopra meglio specificato.

Accedendo alla “Busta economica” l’operatore economico dovrà svolgere le operazioni di predisposizione della predetta busta economica. La compilazione dell’offerta economica avverrà su piattaforma telematica in modalità upload di documenti la quale modalità in sintesi prevede:

- la predisposizione del file di offerta, a cura dell’operatore economico, sulla base di un facsimile predisposto dalla CUC dell’acquese disponibile nella piattaforma telematica;
- la trasformazione del file contenente l’offerta economica in formato PDF;
- la firma digitale dell’offerta economica come di seguito meglio specificato;
- il successivo upload dell’offerta economica firmata digitalmente e degli ulteriori documenti allegati di seguito meglio precisati;
- il salvataggio dei documenti precedentemente caricati.

Nella busta digitale “C Offerta economica.” deve essere contenuta, a pena di esclusione, l’offerta economica predisposta secondo il Modulo B allegato al presente disciplinare di gara e **indicante la indicante il ribasso unico percentuale espresso in cifre e in lettere sul corrispettivo annuo posto a base di gara di Euro 160.000,00.**

L’attestazione del pagamento degli oneri di bollo relativi all’offerta economica deve essere allegata nella busta digitale A documentazione amministrativa come già specificato nel presente disciplinare al paragrafo dedicato ai documenti da allegare.

L’OFFERTA ECONOMICA DOVRÀ INOLTRE ESSERE CORREDATA, A PENA DI ESCLUSIONE, DA:

- a) **UN PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO** asseverato dai soggetti indicati dall’art. 183, comma. 9, del D. Lgs. n. 50/2016, con specificazione dei costi della sicurezza e della manodopera, dettagliato e coerente con l’offerta presentata, di copertura degli investimenti e della gestione. Tale piano dovrà dimostrare l’equilibrio economico finanziario dell’investimento e della gestione in relazione agli elementi indicati nell’offerta per tutto l’arco temporale di durata della concessione e dovrà prevedere come pari a zero sia il valore residuo al netto degli ammortamenti annuali, sia l’eventuale valore residuo dell’investimento non ammortizzato al termine della concessione. Non saranno ammesse offerte che prevedano un corrispettivo per valori residui a carico del Concedente al termine della concessione. Il piano dovrà documentare i principali indicatori di redditività e bancabilità dell’investimento e dovrà illustrare le modalità di finanziamento degli investimenti, dando conto del preliminare coinvolgimento di uno o più istituti finanziari del progetto, ai sensi dell’ art. 183, comma 9, del Codice, salvo il caso che l’investimento sia realizzato direttamente con risorse economiche del Concessionario.dagli stessi.

Il piano deve **contenere il dettagliato quadro analitico di tutti i costi che l’aggiudicatario dovrà sostenere**, compresi i costi di manutenzione, gestione e accessori (anche quelli da rimborsare al Concedente), nonché i maggiori costi derivanti dagli eventuali interventi aggiuntivi e migliorie offerti, e riportare l’importo delle spese sostenute per la predisposizione dell’offerta, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell’ingegno di cui all’art. 2578 del Codice Civile, per un importo non superiore al 2,5 per cento del valore dell’investimento come desunto dal progetto di fattibilità a base di gara; il tutto con l’indicazione dell’imposta applicabile a ciascuna voce, compresa la quota a riequilibrio economico-finanziario, gli oneri per la sicurezza afferenti l’impresa, espressi al netto di IVA, che saranno sostenuti dal concorrente durante l’esecuzione del contratto e il costo complessivo della manodopera che sarà sostenuto dal concorrente in corso di esecuzione del contratto. I costi della manodopera di cui sopra non potranno essere pari a 0 pena l’esclusione dalla gara.

Il piano dovrà correttamente considerare il tempo di realizzazione delle opere (comprensivo della progettazione) durante il quale il concessionario non beneficerà di alcun risparmio sui consumi energetici.

Dovranno essere chiaramente indicati il tasso di inflazione previsto e il costo annuo operativo di esercizio.

Il piano, redatto secondo le regole della buona tecnica finanziaria, dovrà essere asseverato, mediante sottoscrizione con firma digitale da parte di soggetto legittimato di un istituto di credito o da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso ed iscritte nell'elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993 o da una società di revisione ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 1966/1939.

L'attività di asseverazione dovrà essere condotta nel rispetto di quanto previsto dall'art. 96, commi 4 e 5, del D.P.R. n. 207/2010, esplicitando chiaramente di aver valutato, verificato e ritenuto congruenti gli aspetti ivi previsti.

Il Piano Economico-Finanziario – asseverato ai sensi dell'art. 183, comma 15, del Codice dovrà evidenziare i principali indicatori di redditività (VAN, TIR) e/o bancabilità dell'investimento e dovrà contenere il quadro di tutti i costi che il Concessionario dovrà sostenere, comprensivi, tra l'altro, dei costi di progettazione (definitiva, esecutiva, direzione lavori, coordinamento sicurezza) dei lavori e di gestione del servizio.

Il PEF offerto deve essere strutturato con le stesse voci del PEF posto a base di gara.

Il PEF dovrà evidenziare, in particolare che il rischio operativo è trasferito in capo al gestore.

A tal fine il piano economico-finanziario dovrà essere correlato da un Matrice dei Rischi indicante l'allocatione dei rischi tra concessionario e concedente.

Il piano dovrà essere fornito anche in formato elettronico excel editabile, comprensivo delle formule di calcolo e macro per il computo di tutte le voci componenti, che consentano la verifica dei calcoli e delle ipotesi effettuati, inserito all'interno della Busta digitale economica.

Si specifica che ai fini della valutazione sarà considerato e farà fede solo l'esemplare firmato digitalmente dal concorrente.

Si evidenzia che il piano economico-finanziario predisposto dal Promotore e posto a base di gara ha valore indicativo. Spetta a ciascun concorrente, quindi, valutare l'attendibilità dei valori ivi riportati e predisporre il proprio piano economico-finanziario asseverato da inserire in offerta.

Ai sensi dell'art. 165 co.4 del Codice si richiede che il PEF sia corredato dalla DICHIARAZIONE SOTTOSCRITTA DA ALMENO UN ISTITUTO FINANZIATORE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A FINANZIARE L'OPERAZIONE.

Tale dichiarazione non è richiesta qualora il concorrente dichiari di finanziare con propri mezzi l'operazione.

Il PEF dovrà essere firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente e inserito a sistema nell'apposito spazio predisposto dall'Amministrazione.

Determina l'esclusione dalla gara il fatto che il PIANO ECONOMICO E FINANZIARIO:

- a) manchi;
- b) non contenga tutti gli elementi richiesti nel presente paragrafo;
- c) non sia stata presentata tutta la documentazione a corredo del PEF richiesta nel presente paragrafo;
- d) non sia asseverato così come richiesto all'art. 183 co.9 del Codice;

- e) non contenga la dichiarazione sottoscritta da almeno un istituto finanziatore di manifestazione di interesse a finanziare l'operazione nel caso in cui il concorrente non finanzi l'operazione con mezzi propri;
- f) non contenga l'importo delle spese sostenute per la predisposizione delle offerte così come previsto dall'art. 183 co.9 del Codice, comprensivo dei diritti sulle opere di ingegno, di cui all'art. 2578 cc. Tale importo non può superare il 2,5% del valore dell'investimento.
- g) non contenga l'indicazione degli oneri per la sicurezza afferenti l'impresa;
- h) non contenga l'indicazione del costo della manodopera o gli stessi siano indicati pari a zero;
- i) sia giudicato dalla Commissione in contrasto con il contenuto della restante documentazione presentata.

L'OFFERTA COSI' COMPOSTA sarà sottoscritta con firma digitale dal titolare o dal legale rappresentante dell'operatore economico. Qualora nell'impresa sia presente la figura dell'Institore (art. 2203 e seguenti del C.C.), del Procuratore (art. 2209 del C.C.) o del Procuratore speciale l'offerta può essere sottoscritta con firma digitale dagli stessi. In tal caso va trasmessa la relativa procura.

In caso di partecipazione da parte dei soggetti di cui all' art. 45, comma 1, lett. d), e) ed f) del Codice, anche se non ancora costituiti, l'offerta deve essere sottoscritta con firma digitale da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei, i consorzi ordinari di concorrenti o l'aggregazione di imprese a rete.

In caso di discordanza fra la percentuale espressa in cifra ed in lettere sarà tenuta valida l'indicazione più vantaggiosa per l'Amministrazione.

Non saranno comunque ammesse offerte in modo difforme da quanto in precedenza richiamato e nemmeno offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con riferimenti ad offerte relative ad altro appalto nonché offerte pari e/o in diminuzione.

5. PROCEDURA , MODALITA' E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

“I criteri di aggiudicazione non conferiscono alla stazione appaltante un potere di scelta illimitata dell'offerta. Essi garantiscono la possibilità di una concorrenza effettiva e sono accompagnati da specifiche che consentono l'efficace verifica delle informazioni fornite dagli offerenti al fine di valutare il grado di soddisfacimento dei criteri di aggiudicazione delle offerte (art.95 comma 1 D.lgs n.50/2016 e smi)

La gara, sarà esperita come già emarginato in precedenza, mediante procedura aperta, ai sensi dell'art.35 comma 1 lett.a) e 60 del Codice, con applicazione del criterio selettivo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi del combinato disposto dell'art.183 comma 4 e dell'art. 95 comma 2 richiamato anche dall'art.179 del D.Lgs 50/2016 e smi.

L'attribuzione dei punteggi alle offerte avrà luogo ad opera di apposita Commissione giudicatrice, nominata ai sensi dell'art.77 e 216 del Codice dei contratti pubblici, sulla base dei criteri e sottocriteri di valutazione e relativi pesi e sottopesi indicati nel presente bando e disciplinare di gara, mediante il metodo aggregativo compensatore di cui all'allegato P al Regolamento. La determinazione dei coefficienti variabili tra zero ed uno necessari per applicare il metodo aggregativo compensatore sarà effettuata secondo i criteri e le formule indicate nel successivo paragrafo

5.1 CONTENUTI, CRITERI, PESI, PUNTEGGI E FORMULE DI ASSEGNAZIONE OFFERTA TECNICA ED ECONOMICA

SI RIBADISCE CHE NELLA OFFERTA TECNICA NON DEVE RISULTARE ALCUN ELEMENTO CHE POSSA RENDERE PALESE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, L'OFFERTA ECONOMICA.

Il criterio di aggiudicazione, come già delineato al precedente punto, è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, determinata da una Commissione aggiudicatrice, sulla base dei criteri e punteggi di seguito indicati per un totale massimo di cento punti

- I. ELEMENTI qualitativi (offerta tecnica-organizzativa): fino a punti 70/100
 II. ELEMENTI quantitativi (offerta economica): fino a punti 30/100

SUB ELEMENTI QUALITATIVI OFFERTA TECNICA			
	PARAMETRI PER L'AGGIUDICAZIONE	PUNTI MASSIMI	CRITERIO ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO
	ELEMENTI OFFERTA TECNICA	MAX PUNTI 70	
Sub 1.	Valutazione del servizio gestione calore	max 20 punti (discrezionali)	Si valuterà la proposta in relazione alle caratteristiche tecniche e funzionali delle soluzioni adottate in termini di qualità, durabilità e robustezza dei materiali nonché degli aspetti di impatto ambientale come da obblighi CAM.
Sub 2	Migliorie rispetto al Progetto di fattibilità a base di gara	Max 15 punti (discrezionali)	Descrizione degli interventi integrativi e migliorativi in termini di efficientamento energetico rispetto a quelli indicati all'interno del progetto di fattibilità posto a base di gara. Le migliorie non saranno valutate con un ispessimento delle strutture posate ma con diversa tipologia di materiale. Inoltre, valutazione positiva sarà attribuita alle proposte che prevedono un migliore comportamento al fuoco.
Sub 3	Risparmio energetico ed innovazione tecnologica della proposta, anche tramite ulteriori opere integrative da eseguire sugli impianti e sulle strutture, anche in termini di efficientamento energetico (ulteriori coibentazioni, sistemi di illuminazione, ecc)	Max 20 punti (discrezionali)	Si valuterà la proposta in termini di risparmio energetico ed innovazione tecnologica sulla base della qualità dei materiali prodotti e delle caratteristiche prestazionali negli stessi indicati oltre che sulla base delle tecnologie impiegate

Sub 4	Gestione del cantiere, con applicazione dei CAM	Max 5 punti (discrezionali)	Verranno valutate le proposte tecniche contenenti soluzioni migliorative rispetto all'applicazione dei CAM (Criteri Ambientali Minimi) con particolare riferimento ai materiali proposti. Inoltre, particolare attenzione dovrà essere posta nella gestione del cantiere, in quanto non è possibile interrompere completamente le attività dell'impianto sportivo, la cui operatività rimarrà in parziale funzione. Massima attenzione pertanto andrà garantita in fase di esecuzione.
Sub 5	Migliorie alla bozza di Convenzione	Max 10 punti (discrezionali)	Si valuterà la completezza e analiticità della matrice dei rischi e relativi strumenti e modalità di mitigazione
SUB ELEMENTI QUANTITATIVI OFFERTA ECONOMICA			
N.	PARAMETRI PER L'AGGIUDICAZIONE	PUNTI MASSIMI	CRITERIO ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO
1	RIBASSO CANONE ANNUO	MAX. 30 PUNTI	

Al fine dell'attribuzione del punteggio ai singoli elementi dell'offerta tecnica elencati ed entro i limiti di punteggio previsti, la Commissione procede come segue.

Ottimo	1
Molto buono	0,90
Buono	0,80
Più che sufficiente	0,70
Sufficiente	0,60
Quasi insufficiente	0,50
Insufficiente	0,40
Più che insufficiente	0,30
Gravemente insufficiente	0,20
Proposta quasi del tutto assente	0,10
Proposta completamente assente	0

1,00 ottimo: nel caso in cui vi sia assoluta rispondenza delle proposte alle esigenze dell'ente; concreta fattibilità delle proposte e delle soluzioni prospettate; massima chiarezza nell'esposizione degli impegni assunti; massima concretezza e innovazione delle soluzioni; elevato grado di personalizzazione del servizio. In conclusione molto superiore agli standard richiesti.

0,9 più che buono: nel caso in cui vi sia ottima rispondenza delle proposte alle esigenze dell'ente; fattibilità delle proposte e delle soluzioni prospettate; chiarezza nell'esposizione degli impegni assunti, concretezza ed innovazione delle soluzioni; ottimo grado di personalizzazione del servizio. In conclusione superiore agli standard richiesti.

0,8 buono : caso in cui si denoti un buon grado di personalizzazione del servizio esposto con chiarezza. In conclusione più che in linea con gli standard richiesti

0,6 sufficiente: caso in cui vi sia sufficiente rispondenza delle proposte e delle soluzioni prospettate alle esigenze dell'ente; sufficiente chiarezza nell'esposizione degli impegni assunti; concretezza delle soluzioni; sufficiente grado di personalizzazione del servizio. In conclusione in linea con gli standard richiesti.

0,4 insufficiente: mancanza di rispondenza delle proposte alle esigenze dell'ente; mancanza di fattibilità delle soluzioni prospettate.

0,2 gravemente insufficiente: caso non in linea con gli standard richiesti;

0,0 assente – completamente negativo.

CON POSSIBILITÀ DI ASSEGNAZIONE DI GIUDIZI E COEFFICIENTI INTERMEDI

Una volta che tutti i Commissari hanno espresso il proprio coefficiente, si procederà a calcolare il valore medio e successivamente a trasformare tale valore in coefficienti definitivi tramite riparametrazione. Come previsto dalla Determinazione Autorità Vigilanza sui Contratti pubblici n. 7 del 24 novembre 2011 per quanto riguarda la valutazione degli elementi di natura qualitativa, si procederà alla c.d. “riparametrazione” assegnando il peso totale dell'offerta tecnica all'offerta che ha ottenuto il massimo punteggio quale somma dei punteggi dei singoli elementi (sub-criteri), e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente, in modo che la miglior somma dei punteggi sia riportata al valore della somma dei pesi attribuiti all'intera offerta tecnica.

Nel caso di valutazione di una sola offerta non verrà applicata la riparametrazione.

L'offerta tecnica dovrà essere priva di qualsiasi indicazione (diretta o indiretta) di natura economica, a pena di esclusione dalla gara.

Non sono ammesse, a pena di esclusione le offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto.

SOGLIA DI SBARRAMENTO: Saranno ammesse alla successiva fase di valutazione delle offerte economiche, esclusivamente le offerte che avranno ottenuto una valutazione minima di 40 (quaranta) punti su 70 disponibili per l'offerta tecnica.

Tale soglia di sbarramento trova motivazione nel fatto che la stazione appaltante ha come intento principale l'individuazione di proposte di elevato livello qualitativo.

Come previsto dalla Determinazione Autorità Vigilanza sui Contratti pubblici n. 7 del 24 novembre 2011 per quanto riguarda la valutazione degli elementi di natura qualitativa, si procederà alla c.d. “riparametrazione” assegnando il peso totale dell'offerta tecnica all'offerta che ha ottenuto il massimo punteggio quale somma dei punteggi dei singoli elementi (sub-criteri), e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente, in modo che la miglior somma dei punteggi sia riportata al valore della somma dei pesi attribuiti all'intera offerta tecnica.

Nel caso di valutazione di una sola offerta non verrà applicata la riparametrazione.

L'offerta tecnica dovrà essere priva di qualsiasi indicazione (diretta o indiretta) di natura economica, a pena di esclusione dalla gara.

Non sono ammesse, a pena di esclusione le offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto.

Per quanto riguarda l'elemento economico di natura quantitativa, sono definiti con il metodo dell'interpolazione lineare ex art.83 del Codice dei contratti pubblici precisamente:

$$V(a)_i = (R_a/R_{max})$$

nella quale:

R_a = valore offerto dal concorrente i-esimo (cioè il ribasso sul canone da lui offerto rispetto agli elementi economici posti a base di gara);

R_{max} = valore dell'offerta più conveniente (cioè il ribasso più conveniente offerto rispetto agli elementi economici posti a base di gara).

V_{ai}= coefficiente attribuito al concorrente i-esimo.

In caso di offerte con il medesimo punteggio complessivo, sarà preferita la proposta che avrà riportato il maggior punteggio per l'offerta tecnica.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua, conveniente e non anomala.

OFFERTE ANORMALMENTE BASSE: Poiché è previsto un canone che l'Amministrazione deve versare al concessionario (cfr: TAR Puglia-Lecce 27/10/2017 n.1670; Cons.Stato II 17/04/2018 n.2317) la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al canone stesso sia la somma dei punti relativi agli elementi qualitativi, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara (art.97 comma 3 richiamato dall'art.179 del Codice). Qualora non sia calcolabile la somma dell'anomalia si applica comunque il principio generale di cui all'art.97 comma 6 terzo periodo. Qualora il RUP non ritenga non sussistono elementi specifici in base al quale l'offerta nel suo complesso appaia anormalmente bassa si dovrà verificare unicamente eventuali anomalie sul costo della manodopera.

Il PEF (piano economico finanziario) asseverato presentato da ciascun concorrente sarà comunque oggetto di valutazione in relazione alla valutazione complessiva di congruità dell'offerta tecnico-economica presentata.

7. . COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'articolo 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 77, comma 9, del Codice.

Sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente", sarà pubblicata la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'articolo 29, comma 1 del Codice.

8 DATA E LUOGO DELLO SVOLGIMENTO DELLA GARA

L'inizio della procedura di aggiudicazione avverrà nella sede, nel giorno e nell'ora stabilita vale a dirsi il giorno 31/05/2022 alle ore 10 presso il Comune di Acqui Terme – Comune Capofila della CUC

dell'Acquese – Piazza Levi 12 . 2 Piano ufficio tecnico **salva eventuale posticipazione comunicata a mezzo piattaforma telematica come di seguito precisato.**

Tutte le operazioni della Commissione di gara si svolgeranno esclusivamente all'interno del Portale Appalti e saranno tracciate ad opera del sistema informatico. Dette operazioni saranno altresì verbalizzate ai sensi di legge.

Come riconosciuto unanimemente dalla giurisprudenza di merito più recente, poiché nelle gare telematiche è garantita non solo la tracciabilità di tutte le fasi, ma anche l'inviolabilità delle buste elettroniche, contenenti le offerte e l'incorruttibilità di ciascun documento presentato, non sussiste l'obbligo di svolgimento delle operazioni di apertura delle offerte in seduta pubblica. Inoltre in considerazione dell'emergenza coronavirus Covid-19 tutte le sedute pubbliche di gara (apertura documentazione amministrativa e offerte) si svolgeranno a porte chiuse.

I concorrenti possono verificare in ogni momento lo stato della procedura collegandosi con le proprie credenziali al Portale Appalti della CUC dell'Acquese.

Si potrà partecipare alla seduta da remoto (nel caso si rimanda al documento “Guida alla presentazione delle offerte telematiche” più volta citato – capitolo “Espletamento della gara telematica”). La suddetta data/ora nonché tutte le date/ore delle successive sedute pubbliche e/o del rinvio/sospensioni/riprese delle sedute pubbliche di gara ovvero ulteriori informazioni, saranno pubblicate sulla piattaforma telematica e sono consultabili accedendo alla scheda di dettaglio della presente procedura cliccando “visualizza scheda”. Il contenuto delle stesse avrà valore di notifica agli effetti di legge.

Le sedute possono essere sospese se i lavori non possono proseguire utilmente per l'elevato numero degli operatori economici o per cause di forza maggiore o per altre cause debitamente motivate e riportate a verbale; in tutti i casi di sospensione di una seduta pubblica, da qualunque causa determinata:

- la ripresa dei lavori, se nota, è comunicata verbalmente ai presenti e, in ogni caso è comunicata agli offerenti con le modalità previste dal presente bando disciplinare, con almeno 3 (tre) giorni lavorativi di anticipo.

E' facoltà della Commissione che fungerà anche come seggio di gara, qualora il numero dei concorrenti lo consenta ad esplicitare e concludere tutte le operazioni nella medesima giornata.

Nella 1° seduta pubblica, si procederà:

- a dare atto del numero dei plichi telematici regolarmente presentati in piattaforma;
- all'apertura (per ciascun concorrente che abbia presentato un plico conforme e contenente quanto richiesto nel presente bando) della busta digitale A “documentazione amministrativa” al fine di accertare l'esistenza e la regolarità della documentazione in essa contenuta.

In relazione all'esame della documentazione Amministrativa, l'Autorità di gara, nei casi previsti dalla vigente normativa, procederà all'attivazione del soccorso istruttorio sospendendo l'esito della verifica per i concorrenti interessati e assegnando loro il termine sopraindicato per la regolarizzazione. Nel caso in cui si riscontri la mancanza del PASSOE o di PASSOE irregolare, i concorrenti verranno comunque ammessi ma sarà loro richiesto di provvedere, entro un termine assegnato, all'acquisizione del PASSOE o alla sua regolarizzazione.

Qualora non si renda necessario procedere al soccorso istruttorio ovvero all'esito dello stesso, l'Autorità di gara procederà a dichiarare le ammissioni e le (eventuali) non ammissioni in esito alla verifica della documentazione amministrativa.

In ogni caso, nei confronti dei concorrenti non ammessi, la CUC e/o il RUP provvederanno ad effettuare le comunicazioni previste all'art. 76 comma 5 del d. lgs. n. 50/2016.

Conclusa la fase della disamina della documentazione amministrativa E PREVIA COMUNICAZIONE A SISTEMA, eventualmente in una seconda seduta pubblica di gara la

Commissione Giudicatrice procederà quindi, per tutti i concorrenti risultati ammessi, all'apertura delle "buste telematiche B: offerte tecniche" al solo fine di verificarne e verbalizzarne il contenuto.

Successivamente, la Commissione Giudicatrice, **in una o più sedute riservate**, procederà, per tutti i concorrenti ammessi, alla valutazione delle rispettive offerte tecniche e all'attribuzione dei relativi punteggi, secondo quanto indicato nel presente disciplinare, formalizzando lo svolgimento delle sedute riservate in uno o più appositi/i verbale/i.

Al termine della valutazione, in sedute riservate, delle offerte tecniche, **si procederà alla 3° seduta pubblica di gara**, la cui data/ora sarà preventivamente comunicata a sistema a ciascun concorrente.

Nella 3° seduta pubblica di gara, la Commissione Giudicatrice procederà:

All'apertura, per i soli concorrenti ammessi, delle "buste C: offerta economica", alla verifica del loro contenuto e, per tutte le offerte il cui contenuto risulti conforme alle prescrizioni del presente disciplinare di gara, all'attribuzione dei punteggi secondo la formula prevista. Quindi alla formulazione della graduatoria finale mediante l'individuazione dei punteggi complessivi ottenuti dai concorrenti (somma dei punteggi degli elementi qualitativi e quantitativi). Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione differenti, sarà posto primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà all'perimento di miglitoria (art. 77 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827) e all'eventuale sorteggio.

Alla individuazione di offerte eventualmente soggette a verifica di congruità ai sensi dell'art 97 co 3 del D.Lgs 50/2016, fermo restando quanto disposto dal comma 6 del citato articolo 97.

A trasmettere al Rup le risultanze di cui sopra al fine dei successivi adempimenti in materia di verifica/valutazione di congruità dell'offerta; l'eventuale verifica di cui sopra verrà svolta dal RUP con il supporto della Commissione Giudicatrice. Individuata la miglior offerta risultata congrua non si procederà a verificare eventuali ulteriori offerte.

Detto atto verrà pubblicato sul profilo del committente e comunicato ai concorrenti ai sensi dell'art 76 del D.Lgs 50/2016.

In ogni caso i concorrenti non potranno pretendere alcun compenso a nessun titolo, neanche risarcitorio, in ragione della partecipazione alla gara o delle spese sostenute per l'effettuazione dell'offerta.

In esito delle operazioni di gara la Commissione di gara trasmetterà la proposta di aggiudicazione al RUP per le verifiche di rito e la conseguente assunzione della determinazione di aggiudicazione .

Al termine della procedura l'Ente appaltante procede tempestivamente alle comunicazioni di cui all'art. **74, comma 5, del D.Lgs. 50/2016.**

Una volta effettuate le verifiche previste dall'art. **32, comma 7 del D.Lgs 50/2016**, l'aggiudicazione allorché divenuta efficace, verrà comunicata a sistema ai non aggiudicatari e contestualmente sarà comunicato lo svincolo della cauzione provvisoria. Detta cauzione cessa automaticamente qualora l'offerente non risulti aggiudicatario o secondo in graduatoria, estinguendosi decorsi trenta giorni dalla data di efficacia dell'aggiudicazione definitiva.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procede alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudica, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui la Concessione non possa essere aggiudicata neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, la Concessione viene aggiudicata, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto avviene entro sessanta (60) giorni e non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

Il contratto è stipulato, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante (art. 32, comma 14, Codice). Le spese obbligatorie relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento sono a carico dell'aggiudicatario e devono essere rimborsate entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione con le modalità che saranno indicate.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse – ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto. Sono previste spese di pubblicazione del bando di gara da rimborsarsi da parte dell'aggiudicatario ai sensi dell'art. 216, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016 e art. 5, comma 2, D.MIT 02/12/2016.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

SEZIONE V INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

1. La CUC dell'Acquese, a proprio insindacabile giudizio e senza obbligo di motivazioni, si riserva espressamente la facoltà di non aggiudicare la gara ex art95 comma 12 del D.lgs n.50/2016 e smi. In tal caso, i concorrenti partecipanti non potranno dar luogo ad alcuna pretesa di risarcimento a qualsiasi titolo. Si precisa che l'aggiudicazione non equivale ad accettazione d'offerta.
2. Ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 50/2016 l'accesso agli atti è differito:
 - in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerta, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;
 - in relazione alle offerte fino all'aggiudicazione;
 - in relazione all'eventuale procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta fino all'aggiudicazione.
3. Ai sensi dell'art. 53 D.Lgs. 50/2016 sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione:
 - alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte, ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali, fatto salvo il caso che il concorrente lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi per la procedura di affidamento del contratto nell'ambito della quale viene formulata la richiesta di accesso;
 - ai pareri legali acquisiti dall'Amministrazione per la soluzione di liti potenziali o in atto relative ai contratti pubblici.
 - A tal fine l'Amministrazione, consentirà l'accesso anche alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte, che costituiscono, segreti tecnici o commerciali quando questi non risultino sufficientemente motivati e comprovati in sede di dichiarazione, nonché quando tale dichiarazione manchi.
4. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta adeguata, conveniente e non anomala.

5. L'aggiudicatario deve presentare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 conforme allo schema tipo 1.2 del Decreto Ministero delle Attività Produttive n. 123/2004 integrato con quanto previsto dal summenzionato art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.
6. Si applicano le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 sia sulla cauzione provvisoria che su quella definitiva.
7. In caso di avvalimento la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari. Analoga procedura per il raggruppamento temporaneo di impresa la comunicazione recapitata all'operatore capogruppo si intende validamente resa a tutti gli altri operatori mandanti.
8. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
9. L'offerta vincherà il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante.
10. Il concessionario assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al contratto d'appalto ai sensi di quanto disposto dalla Legge n. 136/2010; l'inadempimento di tale obbligo costituisce causa di risoluzione del contratto.
11. Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela, nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, il contratto verrà stipulato, in forma pubblica amministrativa, entro il termine massimo di sessanta giorni che decorre dalla data in cui l'aggiudicazione è divenuta efficace. Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell'aggiudicatario.
12. La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti.
13. La stazione appaltante, ai sensi dell'art. 110 del Codice, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del Codice dei contratti pubblici ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88 co. 4-ter del D.Lgs 159/2011, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpellerà progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori e procederà all'affidamento alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.
14. L'organo competente per le procedure di ricorso è il T.A.R. del Piemonte Corso Stati Uniti 45 Torino. I termini per la proposizione di eventuali ricorsi giurisdizionali sono stabiliti dal D.Lgs. n. 104/2010 (Codice del Processo Amministrativo).
15. **CONTROVERSIE.** Per ogni controversia che dovesse insorgere con l'aggiudicatario si applica l'articolo 205 del D. Lgs 50/2016. In caso di mancato accordo bonario, le controversie sono concluse in sede civile presso il competente Foro di Alessandria.
16. **SPESE A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO** costi previsti dal bando di gara e suo disciplinare nessuno escluso ivi comprese le spese per pubblicità e costi di commissione, incentivi per il RUP, l'incarico di collaudo, le spese ex art.183 del Codice e nei limiti di cui al comma 9, nonché le spese contrattuali ed amministrative e in generale spese inerenti e conseguenti alla stipulazione e registrazione del contratto di concessione.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE" o "GDPR"), si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali.

Finalità del trattamento

I dati forniti dai concorrenti vengono raccolti e trattati dall'Amministrazione per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara e, in particolare, ai fini della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, nonché ai fini dell'aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica.

I dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti dall'Amministrazione ai fini della stipula del Contratto e per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi.

Tutti i dati acquisiti dall'Amministrazione potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici nel rispetto e delle norme previste dal Regolamento UE.

Base giuridica e natura del conferimento

Il Concorrente è tenuto a fornire i dati all'Amministrazione, in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati richiesti dall'Amministrazione potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l'impossibilità di stipulare il contratto.

Natura dei dati trattati

I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate, sono della seguente natura: i) dati personali comuni (per esempio anagrafici e di contatto); ii) dati relativi a condanne penali e a reati ("giudiziari") di cui all'articolo 10 Regolamento UE, al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla normativa vigente ai fini della partecipazione alla gara e dell'aggiudicazione. Non vengono, invece, richiesti i dati rientranti nelle "categorie particolari di dati personali" ("sensibili") di cui all'articolo 9 Regolamento UE.

Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati verrà effettuato dall'Amministrazione in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Regolamento UE.

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati

I dati potranno essere:

- trattati dal personale dell'Amministrazione che cura il procedimento di gara e l'esecuzione del Contratto, dal personale di altri uffici della medesima che svolgono attività inerenti, nonché dagli uffici che si occupano di attività per fini di studio e statistici;
- comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza o assistenza all'Amministrazione in ordine al procedimento di gara ed all'esecuzione del Contratto, anche per l'eventuale tutela in giudizio, o per studi di settore o fini statistici;
- comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e/o di collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara ed il valore di aggiudicazione della Concessione saranno pubblicati sulla piattaforma Maggioli collegata al sito istituzionale del comune di Acqui Terme nell'apposita sezione della CUC

Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa articolo 1, comma 16, lettera b, e comma 32 legge n. 190/12; articolo 35 decreto legislativo n. 33/12; nonché articolo 29, decreto legislativo

n. 50/16), il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet www.comune.acquiterme.al.it I dati potrebbero essere trasferiti ad un'organizzazione internazionale, in adempimento di obblighi di legge; in tal caso il trasferimento avverrà nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento UE.

Periodo di conservazione dei dati

Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dalla conclusione dell'esecuzione del Contratto, in ragione delle potenziali azioni legali esercitabili. Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche in forma aggregata, per fini di studio o statistici nel rispetto degli articoli 89 del Regolamento UE.

Diritti del concorrente/interessato

Per "interessato" si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente all'Amministrazione. All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli articoli da 15 a 23 del Regolamento UE. In particolare, l'interessato ha:

i) il diritto di ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano; ii) il diritto di accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo; iii) il diritto di chiedere - e nel caso ottenere - la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o la limitazione del trattamento, nonché di opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento; iv) il diritto alla portabilità dei dati che sarà applicabile nei limiti di cui all'articolo 20 del Regolamento UE.

Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi, la risposta all'istanza non perverrà nei termini di legge e/o non sarà ritenuta soddisfacente dall'interessato, quest'ultimo potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito reclamo, ricorso o segnalazione.

Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei dati

Titolare del trattamento è la stazione appaltante, che ha provveduto a nominare il proprio Responsabile della protezione dei dati.

Qualsiasi richiesta in merito al trattamento dei dati personali conferiti e all'esercizio dei diritti dovrà essere indirizzata al Responsabile della Protezione dei dati (DPO) Il Titolare ha designato il dr. Mangili Luigi, Cloudassistance, v. san Vincenzo De Paoli 9, Bergamo al numero 800121961 che potrà essere contattato al seguente indirizzo email dpo-cloudassistance@pec.it.

Consenso al trattamento dei dati personali

Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell'offerta e/o la sottoscrizione del Contratto, il legale rappresentante pro tempore del Concorrente/aggiudicatario prende atto ed acconsente espressamente al trattamento come sopra definito dei dati personali, anche giudiziari, che lo riguardano.

Il concorrente si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali nell'ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali, anche giudiziari, da parte dell'Amministrazione per le finalità sopra descritte.

Costituiscono parte integrante del bando e del presente disciplinare di gara i relativi allegati alle cui indicazioni e prescrizioni gli operatori economici partecipanti devono attenersi.

Acqui T. 21/04/2022

LA RESPONSABILE DELLA CUC DELL'ACQUESE
Dott.ssa Simona RECAGNO

[Il presente documento è sottoscritto, omettendo la firma olografa, con firma digitale, ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., che attribuiscono pieno valore legale e probatorio]